FONDAZIONE
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA
"F. DATINI"
Serie oro. Testi antichi in anastatica su CD-rom
45

DEL CODICE ECONOMICO, POLITICO, E LEGALE DELLE POSTE

DI

SAVERIO MATTEI

PARTE

CHE RIGUARDA LA DIREZIONE DELLA POSTA DI NAPOLI IN ROMA.

NAPOLI MDCCLXXXVIII.

Presso Giuseppe Maria Porcelli Libraio,
e Stampatore della Reale Acc. Militare.

Con licenza de' Superiori

Biblioteca comunale di Prato A. Lazzerini
© maggio 2009

DATI BIBLIOGRAFICI:
Mattei, Saverio [1742-1795]
Del codice economico, politico, e legale delle poste di Saverio Mattei parte che riguarda la direzione della posta di Napoli in Roma. - Napoli : presso Giuseppe Maria Porcelli libraio, e stampatore della Reale Acc. Militare, 1788. - 208 p. ; 8°
Segn.: A-N8. - Impronta: c-ia i,di o-,e anUn (3) 1788 (R)
Soggetto luoghi: [Napoli]
Altri autori: Porcelli, Giuseppe Maria

L'edizione è stata realizzata grazie al contributo di:

Fondazione Cassa Risparmio di Prato

CA
A

1288

DEL

CODICE

ECONOMICO, POLITICO, E LEGALE

DELLE POSTE

DI

SAVERIO MATTEI

PARTE

CHE RIGUARDA LA DIREZIONE DELLA POSTA DI NAPOLI IN ROMA.

BIBLIOTECA LAZZERINIANA N. 1963

NAPOLI MDCCLXXXVIII.

Presso GIUSEPPE MARIA PORCELLI Libraio, e Stampatore della Reale Acc. Militare.

Con licenza de' Superiori.

CONVENTO
DI
S. DOMENICO
MAGGIORE

OGGETTO.

NEl deputarsi una Giunta di tre Ministri Togati a meglio regolar l'Officio della posta di Napoli nel 1779. si benignò la Real Clemenza di scegliermi per Avvocato Fiscale. Da' dolci ozj letterarj, e dalla stridula avvocadura entrai in un nuovo campo, di cui m' erano ignote le strade, e le confinazioni. Perchè un uom d'onore, per quanto si stendono i suoi talenti, dee sforzarsi di far la meno infelice figura, che sia possibile, nel rappresentare qualunque parte gli toc-

ca, procurai d'istruirmi di tutto ciò, che contenean gl' interessi, e la direzione delle poste, e de' dritti ad esse annessi del Sovrano, del pubblico, e del privato. I miei voti non poterono esser soddisfatti: una cabala orale tramandata da' vecchi a' giovani, una meccanica o cattiva, e appoggiata a una falsa ragione, o buona, e senza sapersene dar ragione, un intrigo perpetuo pieno di difficilissimi nodi, i quali nella collisione de' dritti pubblici, e privati, si tagliavano a capriccio, o a danno di chi non dovea soffrirlo, o a vantaggio di chi non dovea meritarlo, formavano quella operazione, che si chiama Officio di posta. *Invano ancor chiesi soccorso alla diplomatica; l' Archivio non era altro, che un ammasso di carte lorde di polvere, non mai aperte, nè registrate. Non vi fu altro rimedio, che guardare quel che si faceva, e andar notando appunto ogni operazione di ciascuno, per avere almeno un piano dello stato presente. Mi riuscì di venirne a capo, e perchè più ignote mi eran le notizie delle poste del Re-*

gno

gno, per mezzo de' Presidi delle Provincie ottenni gli stati, e i ripartimenti, che formano tante piante, le quali furono da me unite, e distribuite ordinatamente in sei grossi volumi.

Provveduto così di materiali opportuni, cominciai a pensare, se mai questa meccanica delle poste si fosse potuta ridurre a veri principj non solo di arte, ma di scienza generale; ed andai perciò esaminando i sistemi diversi delle più culte nazioni di Europa, ne' quali per altro (a riserva delle questioni di dritto pubblico delle poste nel Corpo Germanico esaminate da' dotti Tedeschi Scrittori) non ho trovato, che pure meccaniche istruzioni ben picciole, rimettendosi quasi il tutto all'arbitrio degli Officiali; e il minor ajuto l'ebbi donde lo sperava maggiore, cioè dalla cultissima Nazion Francese, presso la quale, essendo le poste in un affitto generale, la pubblica legislazione se n'è poco interessata, regolandole i Conduttori.

Umiliai questo pensiere al Real Trono, e fu dalla Clemenza del Re ben accolto, e promosso: il

Caporuota Duca di Turitto, il Presidente Porcinari, il Consiglier Palmieri, Ministri della Giunta pieni di zelo pe' reali interessi, e pel pubblico ben ordinato sistema, mi diedero, oltre a'lor lumi, de' grandissimi ajuti, con proporre, e poi far eseguire in tre anni di continua fatica lo stabilimento dell' Archivio, da cui potei trarne le notizie più affacenti collo svolger le carte antiche non più confuse, ma registrate, ed ordinate.

Cominciai dunque, ed era alla metà del cammino, a stendere un Codice economico, politico, e legale delle poste, quando cresciuti gl' inconvenienti, e gli abusi nell' Officio della posta di Napoli in Roma, il clementissimo Sovrano gittò benignamente gli sguardi sopra di me, e mi distinse coll' onore di spedirmi in Roma a tal uopo.

La Real degnazione approvò nel ritorno le date interine disposizioni, e volendo mettere in certo, e regolar sistema quell' Officio, ne ordinò le istruzioni, che son queste appunto, che per l' urgenza presente quasi si strappano dall' intero cor-

po

po, anticipandosene la pubblicazione. Esse nondimeno a ben eseguirsi han bisogno di esser riguardate come parte, e non come tutto, e per conseguenza sarà necessario, che di questo tutto se ne dia un saggio, quanto basta a comprendersene il piano, e il nesso, specialmente, che la posta di Roma non è un' officina, che stia da se sola, ma vien legata da' rapporti di corrispondenza della posta di Napoli, e di quelle dell' estere nazioni.

BIBLIOTECA CENTRALE LETTERARIA PRATO

BIBLIOTECA NACIONAL
BUENOS AIRES

PIANO

DEL CODICE ECONOMICO, E POLITICO DELLE POSTE.

SOtto nome di Codice noi intendiamo una collezione ordinata di Leggi, secondo cui si governa una società. Ma come le società si sono formate a poco a poco, e gradatamente si sono ingentilite le nazioni, così le leggi quasi tutte, comprese anche quelle, che riguardano punti generali, non sono altro che rimedj a'disordini succeduti, prescritti per ogni altra simile occasione. Poche leggi fondamentali voi troverete ne' Codici, che riguardano la formazione delle società stesse, che si vogliono governare. La collezione delle leggi Romane, sebbene sia la più copiosa, ed abbondante, e si distenda a parlare di tutt' i corpi politici, e di tutte le Magistrature, e di tutti gli ordini,

dini, di tutt' i dazj, pur'è mancante di questa parte; perchè in essa non trovate la formazione di quei corpi, di quelle Magistrature, di quegli ordini, di que' dazj, se non quanto gl' interpreti o gl' istitutisti han ricavato dalla storia piuttosto, o da altre memorie, o da varj pezzi delle stesse leggi particolari allusive, che han combinato insieme per farne un sistema.

Questo stato, questo piano della repubblica, o dell' imperio noi non abbiamo nel Codice; e le leggi promulgate presumono la scienza di questo piano, che in verità non si trova. Tutta la raccolta delle nostre prammatiche, e costituzioni non può dare un' idea dello stato del Regno di Napoli a chi nol sa, e bisogna ricorrere ad altri ajuti. Or questo appunto io chiamo *Codice Economico*, ch' è la parte storica del *Codice Politico, e Legale*, la quale si lascia all' arbitrio del commentatore, e dell' interprete, e non si ha il piacere di riceverla legittimamente autorizata, e ridotta in giu-

sto

sto punto dallo stesso compilatore del Codice Legale.

Se questo sistema da noi proposto meriti generalmente l'approvazione di tutti, sarà un problema, ma è una certezza nella particolar materia, che noi trattiamo. Com'è possibile dettar leggi intelligibili intorno alle finanze, all'azienda, quando non si ha un piano ragionato anticipatamente delle finanze medesime, e di quel ramo di azienda, che si vuol regolare? Manca al lettore la definizione de' vocaboli, i quali sono arbitrarj, ed a' quali si sono da quei del mestiere attaccate certe idee lontanissime dalle altre, che il resto degli uomini comunemente v'ha attaccata. Or quanto più un ramo d'azienda è particolare, e quasi distaccato dagli altri, tanto meno son note le operazioni meccaniche, ond'è regolato.

Il dazio della Posta non ha rapporto alcuno cogli altri dazj: i suoi fondamenti, le sue origini, le sue progressioni non han niente di comune. La meccanica delle poste principali,

i le-

i legami colle poste subalterne, le reciproche cessioni de' dritti fra le nostre, e le poste estere formano un sistema molto diverso dall' amministrazione di qualunque altro corpo. Ecco la necessità d'uno stato, d'un piano, che noi chiamiamo *Codice Economico ec.* a distinzione del *codice politico, e legale*, che conterrà la collezione di quelle provide leggi emanate di tanto in tanto pel miglior regolamento di questo corpo.

Or la generale soprantendenza delle poste, detta comunemente nel Regno di Napoli secondo il formolario spagnuolo il *Regio Officio di Corrier Maggiore*, può dividersi in tre parti: *Politica*, *Economica*, *Giuridica*. La politica è riserbata al Segretario di Stato, l'economica a chi regola le Finanze, la giuridica al Tribunale. Gli esecutori per la spedizione politica sono i corrieri di Gabinetto: gli amministratori della parte economica sono il Luogotenente, e il Fiscale coi lor subalterni: gli am-

amministratori della parte giuridica sono i Ministri della Giunta.

La forma regolare delle poste nel nostro Regno devesi al Cardinal di Granvela Vicerè sotto Filippo Secondo, che nel 1580. introdusse le staffette: e sebbene sotto Carlo V. in Italia, Germania, e Spagna il corso delle poste si trovi ben dilatato, e in Francia sia cominciato da' tempi di Ludovico XI., ciò s'intende dell'uso delle poste, quali oggi sono, per utile del pubblico commercio. Mentre presso i Romani il corso pubblico delle poste serviva solamente per le spedizioni politiche della Repubblica, come si ricava dalle cento e dieci leggi, che sotto a varj titoli si comprendono nel Codice Teodosiano, e finì colla caduta dell'Impero. Ne' secoli barbarici dell' anarchia Feudale ci son vestigj di corsi particolari di qualche Città commerciante coll' altre, a fine piuttosto di privato, che di pubblico interesse: finchè, stabiliti i Regni, e divisi i principati, e ridotti in forma di rego-

lar

lar governo, ricominciarono le spedizioni politiche per gl' interessi de' Principi, e degli Stati.

Quando non v'erano altre poste, se non quelle regolate dalla politica, vale a dire, non v' erano altre spedizioni, che quelle della Corte, il carico fu solo del Segretario di stato, il quale in fatti anche oggi elegge in nome del Re i Corrieri di Gabinetto, che servono a tal uopo, e la spedizione de' medesimi, o l' aumento dipende dalla Regal Segretaria.

Alla politica, che fu solo l' oggetto del corso pubblico presso i Romani, e che lo fu anche presso di noi, s'aggiunse l'economia, e la cura del commercio, per cui ne partecipavano i privati, e s' andò dilatando, e aumentando per mezzo del trasporto d'ogni sorte di lettere, e del trasporto di robe coll'introduzione de' procacci, e d'un dritto di porto proporzionato.

Unitosi all' interesse politico, e dello stato anche l' economico del commercio, si considerò

rò come un dazio, e ne venne il dritto proibitivo di quei corrieri, o procacci, che i particolari, e le Università più commercianti spedivano di loro conto, e così la general Soprantendenza delle poste si rese un *officio*.

Il darsi quest'officio a' più gran Signori di Corte fu cagione, che costoro, riserbandosi la direzione in grande delle cose, destinassero un Luogotenente, come capo della meccanica delle poste, e come amministratore di questo ramo d'azienda, che andava per conto de' Soprantendenti proprietarj dell'uffizio, e non già a conto del Re.

Ma poi cresciuto il dazio col commercio ampliato, s'incorporò alla Regia Corte, e per essa il Segretario di stato degli affari stranieri ha il carattere di Soprantendente Generale, e la direzione delle poste, rispondendo poi l'officio in quanto al dippiù, che riguarda l'economia, alla Real Segretaria di azienda, o sia al Supremo Consiglio delle Finanze.

Ma dacchè la spedizion della Corte, che

for-

formava l' oggetto politico, s' unì alla spedizion del commercio di lettere, di robe per staffette, e per procacci, si venne ad ampliare una moltitudine di gente impiegata in Napoli, e in tutto il Regno.

Da questa moltitudine d'individui ne nacque la necessità d'un Giudice, che dirimesse le controversie, che poteano sorgere fra questi individui, o fra loro, o rispetto a' fiscali interessi. Questa è la parte giuridica, che fu commessa ad un Giudice detto Delegato delle Poste, il quale s'eligeva a nomina del Soprantendente.

Questo Delegato era sempre un Reggente del Collaterale, come chiaramente scorgesi negli articoli di possesso proposti dal Marchese di Roffano dichiarato da Carlo II. General delle poste nel 1611., che si conservano nell' Archivio della posta. Abolito il Collaterale non fu ristretta questa Delegazione privativamente alla Camera Reale, ma s' è eletto per Delegato ora un Presidente di Camera, ora

un

un Consigliere del S. C. indistintamente. Ma siccome a tenore delle Prammatiche, i gravami di qualunque Delegato si riferiscono in quel Tribunale, a cui si trova ascritto il Delegato, ne veniva l'inconveniente, che i gravami de' Delegati delle poste ora si riferivano in Consiglio; or in Camera, or presso questo, or presso quell' Attitante senza registro.

Quindi s'eresse una Giunta composta del Soprantendente generale, di tre Votanti togati, del Luogotenente, dell'Avvocato Fiscale, del Procuratore Fiscale, del Segretario.

Delle tre parti politica, economica, giuridica, noi non parleremo quì, che della seconda; giacchè la prima, che riguarda lo Stato, basta accennarla, perchè il silenzio è la miglior regola negli affari di gabinetto, se non quanto per li rapporti colle poste estere si confonde o colla prima, o colla terza, la quale riguardando la giustizia, sarà l'oggetto del Codice legale, e conterrà la raccolta delle leggi antiche, e moderne, prammatiche, dispacci, e de-

cisioni di punti generali di tanto in tanto emanate. La seconda dunque, che riguarda lo stato del Commercio letterario interno, ed esterno, e l'Amministrazione dell'interesse pecuniario, è propriamente quella, che va sotto nome di *officio*, e di cui intendiamo dare un piano secondo le leggi meccaniche, con cui si guida, la cui compilazione forma il *Codice economico* delle poste.

Quando si dice *officio* s'intende il Soprantendente col Fiscale, e co' lor Subalterni, e perchè il Soprantendente ha il dritto di sostituire uno in sua vece, s'intende ora per *officio* il Luogotenente, e l'Avvocato Fiscale. L'Amministrazione è in mano del Luogotenente, e del Fiscale, i quali introitano, esitano, e rendono conto. La direzione della meccanica è del solo Luogotenente, che assiste alle operazioni principali delle officine, come sono l'apertura, e chiusura di valigie, e spedizione di corrieri, e quella sala appunto, in cui tali operazioni si fanno, s'è detta perciò *Tenenza*,

o sia

o sia sede del Tenente, o Luogotenente, che sul principio non dinotò altro, che la sala appunto, ove stava il Tenente; indi perchè in quella sala si ricevono le lettere, e s' aprono le valigie, e di là passano alle officine delle Dispense, dinotò un luogo particolare di officio, in modo che la divisione generale dell' officio si fa comunemente in *Tenenza*, e *Dispense*, e gli Officiali della *Tenenza* tassan le lettere, e le consegnano agli officiali delle *Dispense*, da' quali il popolo le riceve; e finalmente prendendosi il nome dalla parte più nobile, tutt' i luoghi di poste nel Regno si son detti *Tenenze*, onde si sente la *Tenenza di Bari*, la *Tenenza di Lecce*, e l' Affittuario generale di quel ramo si chiama il *Tenente di Lecce*, il *Tenente di Bari*. Del resto il corpo dell' Officio regolarmente può dividersi in otto membri, cioè *Tenenza*, *Segretaria*, *Razionalia*, *Archivio*, *Dispensazione di lettere*, *Procacci*, *Poste di Cavalli*, *Rollo di Corrieri*, e di questi principalmente trattano a par-

te a parte ; i titoli del Codice stesso coll' ordine , con cui quì son segnati .

TITOLO I.

Della Tenenza .

TITOLO II.

Della Segreteria , Razionalia , e dell' Archivio .

TITOLO III.

Della Dispensazione delle lettere .

TITOLO IV.

De' Procacci .

TITOLO V.

Delle Poste de' Cavalli.

TITOLO VI.

Del rollo de' Corrieri .

TITOLO VII.

Delle Poste anomale.

TITOLO VIII.

Delle Tariffe delle Tenenze.

TITOLO IX.

Delle Tariffe de' Procacci.

TITOLO X.

Delle Tariffe de' Maestri di Posta.

TITOLO XI.

Del cammino de' Corrieri, delle Staffette, e de' Procacci per le strade del Regno.

TITOLO XII.

Della ripartizione de' paesi tutti del Regno alle corrispondenti Tenenze.

TITOLO XIII.

Dello stato di tutte le Università del Regno, che sono fuori del cammino della Posta rispetto alla pervenienza, e al dazio delle lettere.

TITOLO XIV.

De' tre grandi Officj di corrispondenza fuori del Regno, cioè di Roma, di Messina, e di Palermo.

PIANO

DEL CODICE POLITICO, E LEGALE DELLE POSTE.

PARTE PRIMA

Dritto comune antico.

IL Corpo della Romana Legislazione, sebbene attaccato da' critici per tante parti, è però l'Opera la più compita, che abbiamo, e quella stessa sua diffusione ne' tanti casi particolari, che par che ne formi il difetto, è la cosa più utile, almeno per quella parte per cui si toglie all' interprete, e al glossatore l'estensione arbitraria, e l'appropriazione capricciosa. In un Regno non dispotico la brevità, e generalità delle leggi siccome rende in astratto grave la legislazione, così lascia tutto all' arbitrio sfrenato del Giudice. Que'

codici metafisici, ne' quali gli autori per evitar la figura di casuisti, si son contenuti nelle nozioni generali, cedono in utilità ad un volumaccio forense, benchè sconnesso d'ordinate decisioni.

Quindi è, che tutt' i compilatori de' codici moderni han per lo più camminato pe' vestigi de' Romani, e sono stati ancora così trasportati dalla sapienza degli antichi Giureconsulti, che han voluto adottar tante formole, ora inutili, e non lasciare ignorare quell' ammasso di tante leggi, che ora non trovan soggetto. Non vi è un dritto di Regno, o municipale, in cui non si comincia prima dal dritto Romano, chiamato comune, metodo che dimostra, che il dritto municipale è un'appendice, ma non forma un corpo di legislazione intera, benchè in verità la cosa dovrebbe essere al rovescio.

Altri giudichi se questo sia un difetto. A noi piace questo metodo, sebbene fosse difettuoso, perchè siam di parere, che se tal si ripu-

riputasse nella compilazione degli altri codici, non dovrebbe riputarsi tale in quello delle poste. Se le poste non fossero che pel solo commercio interno del regno, e delle provincie colla Capitale, basterebbe allora il solo dritto del regno circa le poste. Ma siccome vi è l'attaccamento delle nostre colle poste estere, le quali non sono obbligate di dipendere dalle nostre leggi, così per le questioni limitrofe dobbiam regolarci col dritto comune, o sia con quelle leggi di poste, che par, che sieno state adottate ugualmente da tutte le nazioni. Chi trascurerebbe in questo caso le leggi Romane, che ci rimangono del corso pubblico, ancorchè adombrasse quello imperfettamente la nostra posta? Poche d'esse occorrono nel Codice Giustinianeo; ma nel Codice Teodosiano se ne leggono non meno di cento e dieci, distribuite sotto varj titoli. I titoli sono *de cursu publico* che racchiude nove leggi: *de tractoriis* (così chiamarono i *passaporti*, *i biglietti* per aver la posta) che ne

rac-

racchiude due: *De agentibus in rebus* ch' erano *gl' incaricati d' affari, o corrieri di Gabinetto* che ne comprende ventitrè: *De Principibus agentum in rebus* che erano *i Corrieri Maggiori*, che ne comprende otto: *De curiosis* (ch' erano *gl' incaricati a riferire*) che ne comprende dodici.

PAR-

PARTE II.

Dritto comune moderno.

La seconda parte comprenderà il dritto comune moderno, come io chiamo lo stato delle poste sotto Carlo V. La diffusione del suo Imperio, il generalato delle poste stabilito in Italia, che commerciava colla Germania, e colla Spagna, formava quasi un corpo, e i pochi Regni esenti dal suo dominio modellarono le lor poste sullo stesso disegno: e se qualche Regno introdusse qualche stabilimento particolare, appena questo serviva per li suoi confini; perchè da ogni parte poi attaccavano i corrieri colle poste estere del dominio di Carlo V., e si stava alla sua legislazione. Per le cose di questa Epoca di gran lumi siam debitori a Boerisio, Coccejo, Averingh, Leonadh,

nadh, Mansbush, Windurgel, Zieglero, ne' lor dotti trattati *della regalia delle Poste*, *del dritto proibitivo*, *del dritto imminente*, *de' dritti della Maestà*. E per le cose nostre abbiam tratti de' lumi dal Deponte *De Officiis*, e dagli articoli di possessorio del Marchese di Rofrano General delle Poste di Carlo II. in questo Regno, co' diplomi speditigli, che sono in Archivio, e che si riferiscono a quelli spediti sotto il governo di Carlo V. di cui son quasi una copia.

PAR-

PARTE III.

Dritto del Regno.

Finalmente la terza parte conterrà tutti gli stabilimenti particolari del Regno sotto un'ordine di titoli corrispondenti presso a poco a quelli del *Codice Economico*.

Stato della posta di Napoli in Roma.

Nella dipendenza reciproca, in cui son gli uomini a supplire vicendevolmente a' bisogni reali di sostentamento, ed a' bisogni di opinione, di comodità, e di lusso, è il commercio il vincolo, che unisce nazione a nazione, e rende una utile all' altra, e conseguentemente il promovere, e il rettificare quei mezzi, che facilitano il commercio fra genti diverse, o fra popoli di un medesimo stato, dee sempre esser la cura principale di chi governa, e del protettore, e capo di una società. Uno de' più providi mezzi è il commercio letterario, ch'è preambolo del commercio mercantile, e ne contiene la parte più nobile, e speciosa. Questo è quello, che noi chiamiamo posta, articolo per altro degno ancor di considerazione,

ne, per la parte, che oltre le pubbliche mire, riguarda il Real Erario, di cui non è un ramo indifferente (1), sebbene prodotto da un dazio volontario, spontaneo, e piacevol tanto, quanto è la sicurezza di avere in ogni settimana un corriere, che in piccol tempo batte precipitevolmente lunghissimi tratti di strade, valica fiumi, traversa monti, e reca ad ogni uom privato per pochi bajocchi il foglio del suo amico, e del suo congionto. Questo piacere, e questo utile cresce in ragione della distanza de' luoghi, ove perviene il corso della posta: giacchè a tutto quel ch'è commercio interno letterario del regno potrebbe giungersi colle forze private; e dal sistema pubblico esclusivo il cittadino non ha altro in Regno, che una maggior facilità, e sicurezza.

Ma

---

(1) *La rendita della posta oltrepassando gli annui ducati centocinquantamila non è lontana dal giungere a duecento mila fra non molto tempo.*

Ma come mai lusingarsi un privato d'aver commercio libero con gente di altro clima, di altre leggi, di altri costumi, e di altri differenti dominj, senza che i capi delle nazioni confinanti con reciproco trattato s'uniscano a stabilirli con dar sicuro passaggio a' corrieri? Nè questo basta: dispendiosissima, e lunghissima, e quasi impossibile ad eseguirsi, se non in certi casi particolari, sarebbe la spedizione ordinaria de' Corrieri a dirittura per ciascun regno di Europa, se i Regni limitrofi non si porgessero quasi le braccia ad ajutarsi vicendevolmente, e non ricevesse la posta del Regno più vicino le lettere del Regno confinante, e con buona fede non le trasmettesse all' altra del Regno che siegue, e così di mano in mano fino a' Trioni, come dicesi, e fino all' ultima Tule.

Non è stato in tal disposizione di cose picciol vantaggio pel Regno di Napoli quell'aver cospirato le nazioni più commercianti nella volontà di formar quasi un centro del corso

pub-

pubblico in Roma. Qualunque mai ne sia stata o fisica, o politica la cagione in altri tempi, promossa, o dalla Corte di Roma, o dall' altre potenze, o nascente dall' urto di varie combinazioni, che nel governo universale accadono, e formano un punto di mero caso, di cui in vano l' uomo s' affanna ad indagar le misteriose cagioni; egli è certo, che tutte le potenze han dentro Roma il lor officio di posta, separato dall' officio della posta Pontificia, e che da Roma per conseguenza v' è spedizione ordinaria di corrieri per qualunque Regno. Questa proposizione così generale non vien ristretta dal fatto, che in verità gli officj delle poste straniere si riducano in Roma solamente a sette, cioè di Francia, Spagna, Germania, Venezia, Torino, Genova, e Firenze. Giacchè le poste di Torino, Milano, Venezia, e Firenze, oltre la posta Pontificia, ricevon le lettere per tutti gli altri luoghi d' Italia, e le poste di Francia, di Spagna, di Germania ricevon le lettere per l' Inghilterra, pel Porto-

gallo, per la Russia, per la Svezia, rendendosi garanti della pubblica fede. Essendo così le cose, ognun vede, che basta, che il Corrier di Napoli giunga a Roma, per essere nel grado di comunicar le sue lettere colle poste di qualunque potenza.

Ne' tempi andati, quando questi due floridissimi Regni eran provincie o della Spagna, o della Germania, mandavansi le lettere con particolari staffette alla posta di Germania, o di Spagna, ed essi officj pensavano a comunicarle cogli altri. Ma poichè ebber la sorte di avere il proprio indipendente Monarca nella persona dell' invittissimo Carlo Terzo, fu sua provida cura di fondare nel suo Real Palazzo Farnese in Roma un particolar officio di posta, e di far a dirittura i trattati colle altre corti straniere, acciocchè i suoi fedeli ed amati vassalli non fossero nella necessità di mandar le lettere a' lor amici in Roma per immetterle nelle altre poste. E stendendo anche oltre le sue benefiche mire, stabilì

un

un procaccio, che dasse il comodo al trasporto delle robe non solo per Roma, ma anche per gli altri Regni, con fondar un altro officio nello stesso Real Palazzo Farnese sotto nome di *direzione del procaccio*, in cui vi fosse persona, che raccogliesse tutto ciò, che venisse da' Regni esteri in Roma per Napoli, e lo spedisse col procaccio, e finalmente ricevesse tutto ciò, che da Napoli col procaccio si spedisce in Roma, a cagion d'esempio, per Firenze, e l'immettesse nel procaccio di Firenze, rendendosi il Fisco garante delle spedizioni, e delle consegne, e registrandosi tutto in pubblici Libri per la buona fede de' commercianti.

Continuò ciò non ostante l'antica maniera di spedirsi le valige per Roma colle staffette, finchè il nostro amabilissimo Sovrano Ferdinando nel 1777. avendo avanti gli occhi il decoro del Trono, e della nazione, la pubblica sicurezza, e il vantaggio d'un corso più affrettato, creò un corpo di corrieri a parte

de' corrieri di Gabinetto, i quali ad esempio di tutti i più colti Regni, due volte la settimana andassero, e venissero da Roma in diligenza colle valige.

Questa nuova forma di corso richiedea nuovo stabilimento, e se ne fecero alcuni, e si pubblicarono tumultuariamente, che poi ebber bisogno di molte moderazioni per l'esperienza, che dimostrò inutili alcune precauzioni, e ne suggerì delle altre più opportune. Anche quelle istruzioni, che si diedero all'officio di Roma, quando fu eretto, divennero inutili col tempo per quella ragione, che leggi, specialmente riguardanti l'esterior disciplina, la meccanica, l'economia, non posson darsi perpetue, dovendosi cambiare secondo la cultura, l'accrescimento, il genio, i costumi della nazione. Questa necessità di cambiar leggi nel proposito della posta di Roma crebbe in ragion de' cambiamenti fatti dagli altri Regni di Europa. Quando si pubblicarono allora per quell'officio nascente le istruzioni, si considerò

rò solamente nella parte più facile, cioè nell' interna sua struttura, e meccanica operazione, non già nelle due gran parti esterne, che sono l'attaccamento colle poste straniere, e l'attaccamento coll' officio di Napoli.

Varj concordati si fecero allora con tutte le poste: con quelle d' Italia, siccome la corsa da Napoli, e da Sicilia in Roma è a un dipresso eguale a quelle delle altre poste d' Italia, fu stabilito, che si cambiassero, anzi si barattassero le lettere, sicchè per esempio le lettere di Napoli per Firenze si consegnassero dall'officio di Napoli in Roma all'officio di Firenze in Roma, e quelle di Firenze per Napoli si consegnassero dall' officio di Firenze in Roma a quello di Napoli in Roma, senza alcun conto, ma colla libertà di vendersi le lettere Fiorentine in Napoli a vantaggio dell' officio di Napoli, e le lettere Napoletane in Firenze a vantaggio dell' officio di Firenze. Non così colle poste fuor d' Italia, i di cui corrieri per fino a Roma battono una strada

tre, quattro, cinque, e dieci volte più lunga, che quella de' corrieri Napoletani, e per conseguenza la lettera, che da Napoli portata in Roma vale tre bajocchi, non può compensare il valor della lettera, che in Roma si porta da Parigi, da Londra, da Vienna, da Coppenaghen. Perciò con tali poste i concordati furon diversi, e a tenore delle distanze si stabilì un certo maggiore, o minor prezzo, a cui si comprano, e si vendono reciprocamente le lettere; alle quali quì poi in Napoli nello spacciarsi s'aggiunge il dritto del porto da Roma in Napoli; giacchè la compra, e vendita si fa in Roma.

A quelle lettere poi, le quali escon dall' officio di Napoli s'aggiunge il dritto, che chiamasi impropriamente di affrancatura (1), che si

(1) L' affrancatura *è propriamente il dritto, che si paga da chi immette le lettere, affine di non pagarsi da chi le riceve. Il dazio sulle let-*

si esige qui da chi immette la lettera, fuorchè nelle lettere di Francia, che non s'affrancano, compensandosi questo dritto nel conteggio delle due poste in altra maniera.

Questi concordati alcuni furono perpetui, alcuni temporarj da rinnovarsi dopo un determinato tempo, e migliorarsi secondo le più esatte esperienze; e la saggia provvidenza del nostro amabilissimo Sovrano penserà per mezzo de' suoi Ministri di rettificare secondo

---

lettere estere non ha quest' oggetto, giacchè la lettera si paga da chi la riceve, non ostante il pagamento di chi l' immette. Non può chiamarsi dunque affrancatura *un dazio, che si paga sulla lettera, che esce dal Regno, il di cui porto si paga poi da un suddito di altro Regno. Ma siccome* affrancatura *da principio fu detto quel dritto, che paga chi immette la lettera per render franco chi riceve, così impropriamente ogni dritto, che si paga da chi immette per qualunque ragione*

le circostanze ciò che può ridondare in vantaggio dello stato, e del pubblico commercio.

Riguardaron però essi concordati gl' interessi, ed i prezzi, non il metodo, e la meccanica delle poste, che ciascuna potenza regola a suo piacere. Ma siccome l' officio di Roma è, direm così, *un officio passivo*, che serve di recipiente di tutte le lettere, che vanno per tutt' i Regni di Europa, e là si conservano, e non si toccano, e nelle giornate stabilite si pas-

---

gione, in linguaggio di posta si chiama affrancatura: *il cambiare i vocaboli tecnici e ricevuti ridurrebbe la cosa a non farsi capire, e sarebbe un tentativo simile a quello di Beda di cambiar tutt' i nomi delle costellazioni, e in vece di Orsa maggiore, Orsa minore, Centauro, Ercole, chiamarle S. Apollonia, S. Pietro, S. Paolo: ma il popolo, presso a cui è il sommo imperio delle lingue, non ha curato la correzione di Beda, sebben venerabile per la sua santa intenzione.*

passano, come sono, agli altri officj, ed egualmente ne' giorni stabiliti riceve da essi officj le lettere per Napoli, e le conserva senza toccarle, e fedelmente quà a suo tempo le spedisce; così qualunque cambiamento di metodo, o di meccanica, che si fa o nelle spedizioni di Napoli per Roma, o nelle spedizioni per Roma da Parigi, da Milano, da Vienna, influisce sensibilmente sull' officio di Roma; ond' è, che di tempo in tempo con varj stabilimenti s'è sovranamente dovuto provedere agli accaduti casi particolari.

L' altro aspetto, in cui doveasi considerare l' officio di Roma, era di officio di corrispondenza coll' officio di Napoli. Nelle istruzioni di allora tanto non si pensò a tal punto interessante, quanto si lasciò isolato come un corpo, che si dovesse regger da se in modo, che neppure il conto generale passava nella Razionalia dell' officio di Napoli, ma in altre officine si esaminava come un conto a parte, ch' era lo stesso, che non esaminarsi; giac-

chè

chè tutto il carico dell' officio di Roma dipendea da questo di Napoli, e se vicendevolmente non si contestavano i due officj, potea pur quel di Roma situare a piacere gl' introiti senza che alcuno ne sapesse la verità, riducendosi la revision del conto ad una operazione meramente aritmetica di sommare, e sottrarre. Sbaglio di economia mal regolata, conosciuto dalla Giunta della Posta, che fatto presente al Sovrano ha meritato correzione, e da pochi anni in quà s' unisce il conto di Roma a questo di Napoli, e se ne fa ragionata discussione.

Ma non s' è unita la corrispondenza reciproca con uno stretto nodo, come sono unite tutte le poste del Regno, nè s' è proccurato di uniformar il metodo, e la meccanica per quanto permettono le circostanze diverse, nè si son date quelle precauzioni, che impedisser le frodi, onde in ogni spedizione, quando le notizie son recenti, e quando tutto è sottoposto agli occhi, e non già solamente in fi-

ne

ne dell'anno, si vedesse quel che s'è dato; quel che s'è ricevuto, quel che s'è commutato, quel che s'è comprato, o venduto; in modo che il conto generale non fosse altro poi, che il risultato di questi particolari settimanieri registri.

Ecco la necessità delle nuove istruzioni per tutto quel, che riguarda la parte esterna della posta di Roma, ch'è la più grande, e più interessante. Ma non è che d'istruzioni non abbia egualmente bisogno la parte interna, o sia la meccanica stessa. Non si riconoscevano più i doveri di ciascun individuo. Siccome la pianta degli officiali s'è andata alterando, e ne' mali di quel corpo, che pur si conoscevano da' Superiori, s'è dato spesso un veleno per rimedio, qual'è l'accrescimento de' membri, quando doveano piuttosto amputarsi: così divisi gli utili de' pochi fra molti, crebbe l'impuntualità, cresciuto il numero de' bisognosi, in man de' quali non istava bene nè la pubblica fede, nè l'interesse del Fisco.

La

La sapienza del Re ha ridotti a pochi scelti soggetti gl' individui componenti l' officio, ed ha lor accresciuti gli appuntamenti.

Così ridotto quell' officio in miglior forma decente, e regolato da ora in avanti con metodo più sicuro, e men arbitrario a tenor delle istruzioni, sarà più facilitato il commercio, sarà il pubblico più soddisfatto, e ne risulterà quel giusto utile all' Erario Regio, il quale mantiene questo pubblico corso a vantaggio, e comodo dello stato.

ISTRUZIONI PRELIMINARI.

1. LA meccanica dell' officio della Posta di Roma s' eseguirà da sette persone, *Direttore*, *Segretario*, *Official della Tenenza*, *Official della Dispensa*, *Ajutante*, *Sopranumero*, e *Serviente*. Essendo lo spaccio dell' Officio ben ristretto, e di minor estensione, che quello d' una sola officina di dispensa dell' officio di Napoli, bastan sette, perchè tutto il grande non consiste in manovra, ma in esattezza di corrispondenza colle poste estere, e coll' officio di Napoli stesso. Tali circostanze permettono, che il *Segretario* unisca in se la carica ancora di *Razionale*, e di *libro all' incontro della Tenenza*, e l' *Official dispensatore* la carica di *Cassiere*, e l' *Official della Tenen-*

nenza quella di *Archivario*, e il *Serviente* quella di *Portiere*, e di *Bollatore*; restando all' arbitrio del Re il conferir l'altra carica di *Official Conservatore del Procaccio*, o al *Segretario*, o all' *Official della Dispensa*, secondo l' abilità, l' onestà, e il merito dell' uno, o dell' altro, essendo compatibile questa unione d' impieghi per li rapporti, per le giornate vacue, solamente in persona d' uno di loro, non potendosi sul piccolo introito di circa 400. scudi (quanto rende la direzione, o sia assicurazione, colando tutto il resto nell'affitto generale del Procaccio in Napoli) fissarsi un soldo da costituir un impiego separato, e non convenendo al decoro di darsi ad altri subalterni inferiori, o al contrario al Direttore stesso della Posta, che non deve ingerirsi nelle meccaniche, ma sovrantendere agli altri, che l' esercitano.

2. Oltre l'abitazione nel Real Palazzo Farnese, si daranno i seguenti soldi:

Al Direttore 45
Al Segretario, Razionale, e libro all' incontro 25
All' Official della Tenenza . . 12
All' Archivario 2
All' Official della Dispensa il tre per cento, che importa circa . . 15
Al medesimo come Cassiere . . 4
All' Ajutante 10
Al Sopranumero 5
Al Serviente, Bollatore, e Portiere 6
Al Conservatore del Procaccio . 8

3. Si dovrà mettere in registro dall' Archivario l'archivio delle Carte Reali, ed altre attinenti alla Posta disimpegnate dall' anno 1734. fino al 1787., e tal'archivio si formerà nell' armadio, o sia stipone, che esiste in essa Posta; giacchè S. M. con Real Dispaccio de' 17. Febbrajo 1784. dichiarò detestabile abuso il conservarsi tali gelose scritture nella propria abitazione del Direttore, o di qualunque altro individuo della Posta, fosse egli di qual-

si-

sivoglia probità, stima, e graduazione. Il Direttore sarà tenuto dopo che avrà disimpegnate unitamente col Segretario tutte le carte relative ad affari di uffizio, di passarle in mano all' Archivario per farne l' opportuno registro, e riporle in archivio colla loro corrispondente epoca; e di tale archivio vi saranno due chiavi differenti, una la terrà il Direttore, e l' altra l' Archivario in modo, che uno non possa aprire senza dell' altro.

4. Si dovrà formare scrittura, o sia Razionalìa della detta Real Posta da disimpegnarsi dal Razionale, conforme si pratica in tutte le Reali Poste de' Potentati, che sono in Romā; e tale scrittura dovrà piantarsi con quei rami di corrispondenza colla Razionalìa del Corrier maggiore di Napoli. Ogni trimestre sarà tenuto esso Razionale formare il conto d' introito, ed esito, presentarlo col suo certificato al Direttore, il quale dovrà riscontrarlo col *Diario libro d' assento d' introito*, che siegue, e munito di sua firma egualmente, che

di

di quella del Razionale Segretario rimetterlo alla Real Corte. Così farà di tremestre in tremestre. Finito l'anno formerà il conto generale, e colla suddetta cautela il Direttore lo rimetterà alla Real Corte unitamente al libro dell' introito settimaniero certificato dal Razionale colla corrispondente cambiale della somma, che resta a favore del Regio Fisco, avanzata in quell'anno per introito superante esito, e detto conto generale dovrà inviarlo nella prima settimana di ogni mese di Maggio conforme S. M. ha stabilito nel suo Real Dispaccio de'28. Giugno 1785. (1)

(1) *Questi conti di amministrazione con maniera irregolare si formavano dal Direttore, e per cautela dell'uffizio altro non ci era che un mal'inteso libro di registro; e siccome S. M. si trova fin dall' anno 1780. ordinato che il ramo della Real Posta di Roma si dovesse incorporare nella*

5. Questo istesso regolar sistèma si osserva dal Luogotenente del Corrier maggiore, il quale tiene un diario registro dell' introito in lettere dell' anno, che convalida, e legalizza il conto che forma la Razionalia, e che rimette alla Regia Corte unitamente: Nè altra ingerenza ha per l' amministrazione economica, che di autorizzare con firma, ed ordine Reale i pagamenti, che occorrono, tener un libro di registro del fruttato delle lettere giornaliere, che è quel libro chiamato: *libro del Luogotenente*, che viene dalla Razionalia rimesso alla Corte col conto annuale.

6. S' è stabilito da S. M. di accordarsi agl' in-

---

nella scrittura di quello del Corriere Maggiore di Napoli, così è indispensabile, che nell' officio di Roma si stabilisca la scrittura di corrispondenza di tutt' i corpi rendenti, dimostrati nel nuovo foglio settimaniero.

individui della detta Real Posta in Roma la franchizia in danaro, come la godono gli Officiali della Posta Generale in Napoli, con esser tenuti pagar di proprio qualunque lettera, plico, o altro, che venisse alla loro direzione, meno che fosse notato *ex officio* di Real servizio, come i Reali Dispacci, e tale assegnamento sarà al Direttore annui scudi 15., al Segretario scudi 8. all' Officiale della Tenenza scudi 5., all' Officiale dispensatore scudi 8., all' Ajutante scudi 3., che in tutto forma la somma di scudi 39. ogn' anno. E tal Sovrana clemente risoluzione S. M. l' ha presa ripromettendosi, che resteranno esclusi gli arbitrj ammessi pel passato, e che ognuno userà fedeltà, vigilanza, ed attenzione nel non defraudare la tassa, alla quale viene soggettato il loro carteggio, perchè in caso di mancanza saranno severamente puniti.

7. Volendo S. M., che la detta sua Real Posta di Roma riceva il carico ogni spedizione dalla Posta Generale di Napoli, come lo dà

all' altre sue principali Poste del Regno; che vanno a suo Real conto, delle lettere de' due Regni, ha stabilito, che si tassino tutte le lettere dirette a Roma nel Regio Officio del Corriere maggiore, eccetto quelle de' soggetti, che godono franchizia in Roma, de' quali se ne dovrà tener presente la nota, e fattane la esatta contazione colla separazione de' rami, cioè di Napoli, Regno, e Sicilia, si dia ad esse la corrispondente tassa a tenore della nuova tariffa del 1778., che si eseguisce in Roma, ove giunte le dette lettere si dovranno riscontrare dal Direttore, e dal Razionale per emendarne al caso gli equivoci, che fosser nati. (1)

8.

---

(1) *Patentemente si vedono le continue frodi, che si commettono di pieghi, che vengono da Napoli tanto diretti a certi Individui della Posta, quanto ad altre persone. Ciò siegue appunto*

8. All' incontro dovrà la Real Posta in Roma bollar solamente le lettere col bollo solito della loro provenienza, e rimetterle per i due Regni delle Sicilie, ma non tassarle, dovendosi la tassa far nell' officio di Napoli, a guisa che si pratica con tutte le altre poste subalterne del Regno, alle quali si mandano tassate, ma si ricevon da esse non tassate le lettere, e si tassano nella principal Tenenza, ove vanno a colare tutti gl' introiti, essendo tutte le altre poste, anche quella di Roma, officj di mera corrispondenza. Basterà dunque il numerare le lettere, e farne i maz-

---

punto, perchè non si sa la quantità del danaro in lettere, che si carica all' officio di Posta in Roma; ed infinito danno è succeduto per l' addietro, quando tutto era arbitrario. Le altre Poste estere in Roma ricevono tassate le lettere dalle Capitali de' loro Regni.

zi, colla separazione de' rami donde provengono. (1)

E

(1) *Fino al presente delle spedizioni del carteggio di Roma a Napoli, e di Napoli a Roma, altro discarico non c'è, che due reciproche lettere di avviso colla troppo succinta nota*: si spediscono lettere mazzi tanti; *contegno contrariissimo a quello, che tengono le altre Poste estere in Roma, che spediscono alle loro Capitali con le necessarie dichiarazioni della quantità, e valuta delle lettere. Questo metodo va bene nella spedizione da Roma in Napoli, ove si tiene il registro generale, ma non va bene nella spedizione da Napoli in Roma, che dev'essere accompagnata da quelle ordinazioni, che il principal officio vuol che si osservino: altrimente corre pericolo, che un registro esatto non vi sia, nè ci possa essere nè in Napoli, nè in Roma. Or l'introduzione de' fogli settimanieri servirà di guida per la reciproca scrittura ad evitarsi ogni frode.*

E tali carichi, che le due Poste di Napoli, e Roma si daranno reciprocamente, dovranno segnarsi, e distinguersi in due fogli settimanieri, che ognuna di esse rimetterà per la regolare scritturazione de' prodotti, uno intitolato *Foglio settimaniere di Roma per Napoli*, l' altro *Settimaniero di Napoli per Roma*, e tutti e due stampati. Questi fogli dovranno essere muniti quello di Napoli colla firma del *Luogotenente*, *e del Razionale libro all' incontro*, e quello di Roma del *Direttore*, e del *Segretario libro all' incontro*, come dall' esempio, che se ne darà in fine.

9. Vuole S. M., che gl' impiegati, e commessi del Regio officio di Posta di Roma eseguiscano le istruzioni, che loro saranno date, acciocchè il pubblico abbia in detto officio piena confidenza; e dovranno a quest'oggetto custodire gelosamente, e sotto chiave fino alla partenza del Corriere le lettere straniere, che vanno pe' due Regni delle Sicilie; come quelle che vengono da' medesimi per fuori, e ve-

glieranno, affinchè si mantenga la segretezza della corrispondenza.

10. Non permetteranno a veruno di entrare nell' officio per qualsivoglia pretesto ne' giorni del ricevimento, e delle spedizioni de' Corrieri, sotto pena della sospensione di due mesi di soldo in caso di trasgressione; avvertendo il serviente, che occorrendo qualche urgente chiamata di essi individui, debbano uscire in altra stanza per sentirla (1).

11.

---

(1) *Oggi si vede la punibile indecenza, che entrano, ed escono in Posta, Servitori, ed ogni sorte di persone a parlare, alterare, e negoziare con varj individui, che han mille rapporti. La sera delle spedizioni siegue lo stesso traffico di genti, che, contro le regole d' offizio, e la fede pubblica, consegnano a mano lettere, e plichi a detti individui, i quali ne fanno le collettive, e le rimettono a Napoli. Su questo in-*

con-

11. Non permetteranno che si consegni da veruno lettere a mano in detto officio: ma bensì, che sieno intromesse nella pubblica buca, per iscansare ogni responsabilità.

12. Vuole S. M. che niuno possa aver dalla dispensa lettere all' arrivo del corriere, se prima non sieno stati consegnati i Dispacci al Ministro di S. M. in Roma; e le lettere a' soggetti franchi, e se non sia ultimata tutta la manovra nella tenenza, e terminato il carico all' uffiziale dispensatore (1).

13.

---

conveniente si sono emanati varj ordini; ma il danno ha avuti varj principj, e non s' è curato da chi dovea ubbidire, e ripararci, in disprezzo della dignità del luogo, e della custodia della fede pubblica.

(1) *Finora varj individui consegnavano a loro amici Romani le lettere prima che l' avesse il Ministro di S. M., ed il pubblico. Ciò nascea per-*

13. Tali lettere a' soggetti franchi vuole S. M., che si diano dal Serviente dell' officio per mezzo di un finestrino formato a posta contiguo alla Tenenza, e che prima però se ne prenda esatto notamento del loro importo in un libro formato per tal fine, e sottoscritto dal Direttore, e dal Razionale, per norma del conto annuale, e per intelligenza della Regia Corte. Qual Serviente nella mattina dell' arrivo de' corrieri, non possa partirsi dalla Posta, se non avrà distribuite dette lettere de' franchi; e quelle che rimangono avrà cura di custodirle sotto chiave per la seguente settimana (1).

14.

---

perchè nelle loro lettere venivano accluse quelle di detti amici in danno del Regio Erario, perchè erano esenti dalla tassa.

(1) *V' erano varj individui, che sotto la direzione de' soggetti franchi facean venire le lettere*

per

14. Vuole il Re che sempre quando l'official dispensatore s'avrà ricevute le lettere in carico contate dal Direttore, e dal Razionale, e che le avrà immesse nella sua dispensa, non possa pretendere niuno abbono di sbaglio. All'incontro se dubita di abbaglio, debba contarle nella medesima Tenenza alla presenza del Direttore, e del Razionale, e trovandosi equivoco gli sarà abbonato (1).

15.

---

per loro, e pe' loro amici, distinguendole per mezzo di un segno nel sigillo. Quando la consegna di dette lettere de' franchi si farà con cautela; si toglierà questo illecito profitto. A tal danno ci ha contribuito la moltitudine di soggetti inutili addetti a questa Real Posta, che sono pieni di rapporti.

(1) *Contro ogni dovere, e regola d' officio v' è stato qualche dispensatore, che ha mandato a dire al Direttore, che nelle lettere avute in cari-*

co

15. Stabilitosi da S. M., che l'Officiale Dispensatore debba godere non già il soldo come finora, ma il tanto per cento sul prodotto delle lettere, che esita di Real conto al pubblico, come si fa nelle officine di Napoli, anche per così render più attento l'officiale a procurarne lo spaccio, e considerando, che il carico è tenue, e che oltrepassa di poco gli scudi 500. mensuali, è venuto a concedere il tre per cento, coll'andare a carico di S. M. le lettere, che rimangono indispensate, ed il soldo dell'Ajutante, e del Sopranumero della Dispensa in conformità del generale stabilimento de' 26. Aprile 1766. per le Dispense di Napoli. Così s' eviterà quel mostruoso abbono di lettere indispensate, o sian di rigetto

---

co ci mancava ora uno scudo, ora due; e s' è trovato egualmente qualche pacifico Direttore, che ha tutto abbonato in pregiudizio del Regio Erario.

to, che pel passato si faceva per danaro contante agli Officiali dispensatori, non ostante, che andassero a loro carico, e che perciò godessero scudi 25. al mese di provvisione (1).

16. Affinchè il servizio di S. M. venga esattamente, e puntualmente eseguito senza confusione, dovranno trovarsi tanto il lunedì, che

---

(1) *Questo sistema è di utile all' Erario, oltre del togliersi la dannosa bonificazione, che fin'oggi si è arbitrariamente accordata da' Direttori all' official Dispensatore, ancorchè le lettere indispensate apparentemente cedessero a tutto suo danno, o carico: metodo o ingiusto, o falso: ingiusto, se s' osserva, perchè trattandosi non d'affitto, ma di amministrazione, qual ragion soffre, che la roba invenduta resti a carico dell' amministratore? falso, se non s'osserva, come non s' osserva di fatti. Cattivissimo sistema di legislazione: la legge eccessivamente rigida è provenuta dalla fro-*

de

che il giovedì mattina tutti gli Officiali in Posta all'arrivo del corriere nelle ore stabilite, come appresso.

Detti Officiali terminato il confronto del carico ricevuto da Napoli delle lettere per Roma a conto del Re, dovranno separare le lettere estere, formarne i mazzi, per darsi alle

---

de dell'esecutore. Il Direttore non può bonificar le lettere indispensate al dispensatore, perchè va contro la legge. Ma il dispensatore ha certe volte un ammasso di tante lettere invendute, quante assorbiscono il suo soldo. Che si farà? Si finge, che tutte quelle persone, a cui le lettere sono indirizzate in Roma, s'abbia notizia, che sian partiti per Firenze, o Torino. Si aggiunge alla direzione Roma per Torino, o Firenze. *Le lettere* per Torino, o Firenze *si cambiano, e si barattono con quelle poste; dunque il Direttore si riceverà dal dispensatore, e gli pagherà contanti quelle*

alle rispettive poste, colle quali ci è il baratto, e terminato ciò, e tutt' altro, che porta il Real servizio, potranno esser liberi pe' fatti loro. Il Serviente però non potrà moversi fino à che non avrà distribuite le lettere de' franchi, e che l'Officiale della Tenenza non ne avrà preso registro del loro importo di tassa.

17.

---

quelle lettere, che non chiama più indispensate, *ma* mal dirette, *e le baratta colle poste di Firenze, o di Torino; e fra poco tempo si troveranno in Firenze, e Torino tanti individui, che non son usciti mai di Roma, che dopo qualche tempo si destano, e chiedon le lettere, e non le trovano. Tutte le lettere* indispensate *diventano* mal dirette: *il dispentatore non ha più questo peso, il pubblico è mal servito, e il Sovrano, che suppone quel peso, dà un soldo maggiore inutilmente all' officiale.*

17. Il martedì mattina due ore prima di mezzo giorno dovrà trovarsi di guardia il Serviente cogli Officiali per ricevere in consegna le lettere estere dirette a' due Regni delle Sicilie, formandone i mazzi di scudi sei per ciascuno, secondo le diverse provenienze. I quali mazzi dovranno custodirsi in uno stipo serrato a chiave, che terrà il Direttore, e il Segretario, per farsene la sera la spedizione, e segnarsi sul foglio settimaniero.

18. Il dopo pranzo alle ore 21. dovrà essere il Serviente in Posta fino alle ore 24., ove troverà il Segretario, e Libro all' incontro, che riceve le lettere, e plichi *per consegna*, per assistere in tutto quello, che occorra ad esso Segretario.

Alle ore 24. saranno obbligati intervenire gli altri Officiali per la spedizione di quella sera.

19. Il venerdì mattina eseguiranno tutti lo stesso del martedì, e nel dopo pranzo ancora, alla riserva, che venendo il dopo pranzo le

va-

valigette dell'Aquila, e di Tagliacozzo, dovrà il Serviente avvisare l'Officiale della Dispensa, perchè alle ore 21. si trovi in Posta per tassare le lettere alla presenza del Razionale (1), il quale dovrà contarle, e darne il carico alla dispensa, con prenderne nota nel suo libro diario, e farlo registrare al Direttore al suo arrivo nel consimile registro diario, che tiene.

20. Nella dispensa delle lettere dovranno intervenire gli Officiali all'ora sopra espressa nel lunedì, e giovedì, quando arriva il corriero, e trattenersi per servizio del pubblico

E fi-

---

(1) *Queste sole lettere si tassano in Roma, perchè non vengon dall' officio di Napoli, ma d'un procacciuolo subalterno dell' officio di Roma, che si tiene per comodo degli Abruzzi; e per esso non c'è carico reciproco, perchè le lettere di Roma per Abruzzo sono comprese nell' affitto generale delle poste di Abruzzo.*

fino a mezzo giorno. Il dopo pranzo dalle ore 20. fino alle ore 24.

Il martedì mattina si aprirà la dispensa tre ore prima del mezzo giorno, ed il dopo pranzo dalle ore 20. e mezza fino alle ore 23.

Il giovedì interverranno come il lunedì mattina, e giorno, e si tratterranno egualmente.

Il venerdì mattina come il lunedì: ma il giorno siccome viene il valigiotto dell'Aquila, così dovranno dispensar le lettere fino alle ore 24., e succedendo in tempo d'inverno, che tali lettere di Abruzzo vengano ad ora tarda, e la sera stessa del venerdì, debbano tenere aperta la dispensa fino all' un' ora di notte, e ritornarci la mattina del sabato fino al mezzo giorno.

21. Resta da S. M. proibito, che nella Dispensa entrino persone estranee, nè verun altro addetto alla Real Posta, ma soli il Direttore, e 'l Razionale possono sempre che voglio-

gliono entrarvi, per far le diligenze, che credessero convenirsi (1).

Alla ferrata della dispensa, semprecchè si danno le lettere al pubblico, dalla parte interna resti situata una tavoletta della grandezza di una tariffa, ove questa s'incollerà, e si terrà esposta per soddisfazione del pubblico, ove sia chiaramente descritta la tassa delle lettere, per osservare, se sien giustamente tassate.

In caso che alcune volte, come suol succedere nel rigido inverno, il corriere giungesse fuori delle solite ore, per non obbligare gli Officiali di troppo a star fermi nell'Officio senza occasione, si permette, che il Ser-

(1) *Abusivamente nell' officina della Dispensa entravano, ed uscivano tutti quei che volevano contro alle Reali determinazioni, e contro alla custodia, che deve aversi del carteggio pubblico.*

viente vada ad avvisarli, perchè possino subito compire la loro obbligazione, e ciò non è difficile, perchè han tutti gli Officiali l'abitazione nel Real Palazzo Farnese, ov' è situata la Posta. Questo regolamento resti in cura del Direttore, e del Razionale, che trovansi più prossimi, e ne posson vedere la necessità, stabilendo ciò, che trovassero più conveniente.

Affinchè il tutto cammini a dovere, e che il servizio di S. M. non ne soffra svantaggio, è necessaria la buona armonia, e la subordinazione; che però quando il Direttore comprenderà, che tra gl'individui siavi discordia, se gli chiami, esamini le ragioni, ed economicamente tronchi ogni questione; ma vedendo inutile il suo mezzo, la rappresenti, per le superiori provvidenze.

In assenza, o per impedimento del Direttore, dovrà il Razionale invigilare all' esatto disimpegno degli affari, e riscuotere quella sub-

subordinazione necessaria ; e quando veda cosa di pregiudizio del Real interesse , o della fede pubblica, ne prevenga il Direttore, e non convenendo, sia nel dritto di rappresentarlo a' Superiori.

Avrà cura il Direttore , che la Real Posta sia mantenuta colla dovuta polizia , che si usi una necessaria proprietà, che si conviene alla Casa del Re , ove tutti dovranno intervenire con proprietà , nè si permetterà l'ingresso a veruno nell'ore, in cui non ci è disimpegno del servizio , usando però egli stesso rispetto e riverenza, non potendosi esiger rispetto da chi non l'usa (1).

Per riparare per quanto è possibile all'in-

(1) *Il luogo della Real Posta è indecente, consistendo in due sole stanze senza veruna proprietà . E' necessario ripulirsi con semplice pittura nelle pareti , situarvi i due ritratti de' Reali*

discreto abuso, che fanno i Religiosi Claustrali mendicanti della franchigia accordata loro alle lettere, sebbene si trovasse da antichi Reali ordini stabilito, che i plichi s' aprissero, e le lettere incluse si mandassero a pagamento: pure per non mancar di fede anche a coloro, che mancando non han dritto alla fede altrui in una meccanica operazione così gelosa, s' ordina, che le lettere alla loro direzione, franche s'intendano quelle di mezzo foglio, e le altre che passano il mezzo foglio, si considerino come lettere non franche, e si sottopongano al pagamento di tassa; bonificandosene il solo importo del mezzo foglio, e incaricandosene per l'esatta osservanza il Direttore, e Razionale.

Ben-

---

li Sovrani, affinchè s' ispiri venerazione, e rispetto a chi vi si introduce per urgenze di Officio.

Benvero se i Religiosi si contentano in lor presenza di far aprir qualche plico, in cui non si contenga altro, che scritture per affari dell'ordine, che si mandano da' superiori a' capitoli, o si rimandano vicendevolmente, tal plico osservato si dia franco di qualunque peso, o mole si sia.

Tanto la chiave dello stipo, ove si ripongono le lettere, e pieghi per rimettersi alla Corte ogni spedizione, quanto l' altra della buca delle lettere vuole S. M., che la prima si custodisca dal Direttore, e la seconda dal Razionale, il quale deve trovarsi più sollecitamente in Posta, per far separare le lettere di Napoli, Regno, e Sicilia, e farne la corrispondente numerazione (1).

(1) *Per negligenza di chi amministrava, queste due gelosissime custodie si sono disprezzate, sen-*

E perchè tutte queste Sovrane intenzioni non possono eseguirsi se non con una continua giornaliera assistenza; il Direttore non potrà mai tralasciare di assistere all' Officio personalmente ogni giorno, nè potrà allontanarsi da Roma senza il Sovrano permesso. Lo stesso s' intenda per tutti gl' altri individui: che se vorranno assentarsi per un giorno di loro franchizia dovranno prevenirne il Direttore.

Accadendo spesse volte, che qualche particolare voglia affrancar lettere, o piego per Napoli, Regno, o Sicilia, dovrà esigersi il paolo della consegna, e la tassa, che pagherebbe quella lettera o piego in Napoli: e tal affran-

---

senza considerarsi, che contengono una il segreto dello stato, e l'altra il segreto del pubblico commercio.

affrancatura si noterà nel foglio di corrispondenza (1).

Sperimentandosi frequentemente, che atteso il luogo della buca, ove il pubblico immette le lettere per Napoli, resta in una parte, che corrisponde nella strada oscura, e sotto una ferrata del Real Palazzo Farnese, molte lettere si trovano nella detta strada, e molte persone vengono in Officio a domandare ove resta detta buca, ed altre investono nella medesima ferrata per la grande oscurità; per dar riparo a tale inconveniente sarà tenuto il Serviente in tutte le sere di spedizione situare un lampione a due lumi, attaccato a detta ferrata in una giusta altezza da impedire che

(1) *Prima nella Real Posta di Roma non si affrancavano tali lettere, e molte persone non potevano far godere di tal beneficio il loro corrispondente, senza saperne la ragione.*

che sia rubato; e la spesa tenuissima, che ci occorrerà per l'olio di bajocchi 30. il mese, se la farà bonificare dal Cassiere di detta Posta, che se ne farà esito nelle spese straordinarie dell'Officio.

ISTRU-

ISTRUZIONI GENERALI

PER LA REAL POSTA DI NAPOLI IN ROMA.

Del Direttore. (1)

Dovrà assistere in Officio particolarmente al giungere, ed al partire de' corrieri di Napoli colla valigia delle lettere, farla aprire alla sua presenza, tenerne esso la chiave, osservare in essa se c'è cosa, che non sia spettante a lettere, delle quali solamente deve esser ripiena. Lo stesso deve fare alla partenza di detta valigia, serrandosi in sua presen-

(1) *Il capo, che qui nelle poste del regno si chiama Luogotenente o Tenente, perchè sta in luogo del Sopraintendente Generale, o Corriera maggiore, nelle poste di Roma con termine generale s'è chiamato sempre Direttore, che corrisponde in sostanza al Luogotenente di Napoli.*

senza, riprendendone la chiave, badando, che non ci si unisca cosa oltre a' pieghi, ed alle lettere già notate, e detta valigia la farà partire a mezza notte tutto l' anno.

Alla venuta della valigia delle lettere, riconosciuta *la lettera d'avviso*, riscontrerà il carico, che dà la posta principale di Napoli, separando Napoli, Regno, Sicilia, Viaggio. Un tal riscontro potrà farlo coll' ajuto del Razionale, e dell' Officiale della Tenenza. Trovando, che tali lettere corrispondono nel loro importo al carico, che ne ha avuto, le passerà in potere dell' Officiale della Dispensa per esitarle a conto di S. M., unitamente ad una scheda sulla quale gli noterà i rispettivi rami, ed il loro ammontare.

Fatto ciò esso Direttore unitamente col Razionale prenderanno notamento di dette lettere sopra i loro rispettivi libri di assento. E terminata tale operazione darà un riscontro alle lettere de' soggetti franchi, per vedere se ci è nato equivoco. Se nel confronto del ca-

rico

rico troverà qualche abbaglio o di tassa, o d' importo, dovrà stenderne appuntamento per farsene far la bonifica dall' Officio di Napoli in risposta.

Invigilerà, che gli Officiali terminato il suddetto confronto facciano subito la ripartizione delle altre lettere, che passano oltre Roma, e formatone dal serviente i mazzi, farle consegnare alle rispettive Poste estere.

La stessa cura di ripartizione di lettere (nella partenza del corriere) facendo distinguere quelle di Napoli, Regno, e Sicilia, tanto nascenti da Roma, quanto venienti da fuori.

Ogni fine di settimana, o sia ogni spedizione di venerdì dovrà esso Direttore rimettere all' Officio di Napoli un foglio settimaniero stampato, di cui se ne terrà altra copia per cautela dell' Officio, e questo sarà firmato da lui, e dal Razionale, che dovrà formarlo.

Terrà un libro di registro dell' importo del-

le

le lettere settimaniere, che le vengano caricate da'due Regni delle Sicilie per dispensarsi in Roma a conto di S. M.: e che si consegnino all'Officiale dispensatore, colla separazione de' rami, cioè Napoli, Viaggio, Regno, Sicilia, e Abruzzo. Un tal libro legalizza le partite d'introito del conto annuale, che rimette alla Corte, munito di certificato del Razionale.

Terrà registro di tutti i pagamenti, che gli verranno ordinati da S. M., e che farà eseguire dall'Official dispensatore, *o sia Cassiere* con di lui ordine firmato; de' quali ordini, stando in luogo di mandati di pagamento al banco, o polizze, come si fa in Napoli, se ne prenderà conto, e ragione dal Razionale in libro a parte, e dovranno perciò esser anche muniti di sua firma di lato.

Userà vigilanza che vengano soddisfatte dal Cassiere le Poste di Francia, Milano, e Venezia. La prima ogni mese, e le seconde ogni tre mesi, dell'importo delle lettere, che consegnano alla Real Posta di S. M. dirette

pe'

pe' due Regni delle Sicilie, regolandosi rispetto a' prezzi di esse lettere ad oncia, a tenore de' concordati.

Ogni trimestre invigilerà, che il Razionale, e libro all'incontro, che ha l'incarico di tener la scrittura dell'Officio a corrispondenza della Razionalia del Corrier Maggiore di Napoli, formi il conto di sua amministrazione. Questo, confrontato che l'avrà colle partite d'introito, ed esito, corredate da' necessarj documenti, e trovatolo a dovere, lo munirà di sua firma, e di quella del Razionale, ne farà formare altro esemplare, uno ne rimetterà alla Real Corte, e l'altro dovrà restare in Archivio per cautela dell'Officio.

Lo stesso dovrà fare esso Direttore pel conto annuale, il quale sarà tenuto rimettere in due esemplari alla Real Corte, ed una terza copia dovrà restare in Archivio. Detto conto deve trasmetterlo nella prima settimana di ogni mese di Maggio, unitamente alla cam-

biale della somma, che sarà rimasta in cassa per introito superante esito (1).

Eseguirà tutto ciò, che dal Ministro Soprantendente Generale delle Poste, o dalle altre reali Segretarie gli verrà ordinato in nome del Re, tanto sul politico, quanto sull' economico della Real Posta, o per canale della Giunta, o dell' Officio di Napoli, e disimpegnati che avrà gli affari, tutte le carte le passerà in Archivio per l' opportuno registro, e per la custodia: del quale Archivio farà formare due chiavi differenti, una la terrà egli stesso, e l' altra l' Archivario.

Tutti i Reali dispacci, che gli perverranno, appartenenti alla Reale Azienda della Posta, invigilerà, che sieno subito registrati dal Segre-

(1) *Quando nel 1779. si formò la Giunta della posta, l' Avvocato Fiscale trovò sei anni di conto arretrati; si giudichi del resto.*

gretario; e subito, che costui l'avrà disimpegnati col parere di esso Direttore, e formatene le corrispondenti relazioni, dovranno queste parimente registrarsi in libro a parte detto *Copie di Rappresentanze*, che verrà religiosamente custodito dal detto Segretario coll' altro libro: *Copie di Reali Dispacci*.

Le due spedizioni de'corrieri, uno colla Beneficiata di Roma e Napoli, e l'altro a Civitavecchia co'danari della Corte pe'suoi Reali Presidj, il Direttore l'eseguirà colla necessaria esattezza, e vigilanza in conformità, e nella maniera solita praticarsi a tenore degli antecedenti Reali ordini. Beninteso però, che subito, che da Napoli gli verrà restituito il soccorso di duc. 30. che suol darsi al Corriere del lotto per bisogno del viaggio, debba passarlo in mano al Cassiere, acciò possa soddisfare i pagamenti, che tratto tratto maturano. Come pure subito, che da Viterbo, alla fine di ogni anno, gli verrà rimesso l'avanzo di quelle lettere esitate a conto del Re, deb-

ba passarlo in mano del detto Cassiere pel suddetto effetto.

14. Siccome adempiti che saranno ogni mese i pagamenti forzosi del Regio Officio, come provvisioni, pensioni, assegnamenti, Poste estere, ed altro, che il Direttore farà esattamente eseguire dall' Officiale della dispensa, o sia Cassiere, poco o nulla resta in cassa, così altro non farà il Direttore, terminato il mese, che osservare unitamente col Razionale, se dal Dispensatore, o sia Cassiere si siano adempiti detti pesi, e quanto resta di avanzo. Terminato poi il trimestre il Direttore si farà dare dal Dispensatore l'esatto conto dell'introitato, e del pagato, insieme colla somma che resta. Questo conto lo passerà al Razionale incaricato a tener la scrittura, per lo necessario esame, e trovatolo a dovere, esso Direttore munirà il Dispensatore di *Ricevuta* a saldo di quel trimestre col visto buono del Razionale. E stantecchè tal conto del Dispensatore vien corredato da' necessarj docu-

cumenti, questi esso Direttore dovrà custodirli, per esibirli in fine dell' anno al Razionale per la formazione del conto generale.

15. Essendo stato solito, che l' Official dispensatore dia malleveria di scudi 500. per la di lui amministrazione, e che rendaconto ogni mese. Al presente dovendosi un tal conto esibire al Direttore ogni trimestre; e considerandosi, che l' avanzo del contante, dedotti gli esiti obbligati dall' introito de' corpi rendenti, appena potrà giungere alla somma di scudi 300. poco più poco meno, esso Direttore disporrà, che la plegeria degli scudi 500. sia aumentata a scudi 1000. per maggiormente rimanere assicurato l' interesse del Re.

Per ultimo esso Direttore dovrà soprantendere come capo di officio, che questo sia ben governato colla dovuta fedeltà, vigilanza, esattezza, subordinazione, e sicurezza degl' interessi del Re, e della fede pubblica; invigilando, che ogni individuo faccia la

rispettiva sua incombenza; e che si amino, e rispettino uno con l'altro graduatamente, nella sicurezza, che sieno da esso sostenuti in ogni giusta, e ragionevole occorrenza, e non saranno pregiudicati nel riferirsi a S. M. i lor particolari servigj; non dubitandosi per altro, che dalla condotta del Direttore dipende il rispetto, l'amore, l'ubbidienza, che ogni subalterno gli deve.

Del Razionale, Segretario, e Libro all'incontro, ed Archivario.

Essendo l'unione de' tre impieghi di Razionale, Segretario, e Libro all'incontro di gelosia, e confidenza, anche in considerazione, che chi gli esercita succede immediatamente al Direttore, e che in assenza, e mancanza ne fa le veci, è necessario, che esattamente debba eseguire quanto gli vien prescritto.

E perchè la carica di Archivario può unirsi anche per quarta nella stessa persona, ed ha sommo attaccamento colle altre, perciò, sebene S. M. ne abbia disposto di essa per questa volta in favore dell'Official della Te-

nenza, se ne parlerà in questo stesso capitolo, come d'una incombenza analoga alle altre tre, di cui si tratta.

Primo. Assisterà giornalmente in officio nella stessa maniera del Direttore, tanto alla venuta, quanto alla partenza de' corrieri, e riscontrerà il carico delle lettere vegnenti da Napoli, Regno, e Sicilia a conto del Re per dispensarsi in Roma.

2. Darà una mano unitamente coll'Officiale della Tenenza alla ripartizione delle lettere de' due Regni delle Sicilie per fuori Roma; come a quelle, che si rimettono per li detti due Regni, tanto nascenti da Roma, quanto venienti da fuori, con tassarle a corrispondenza della Tariffa del 1778.

3. Dovrà tenere un libro all'incontro giornaliero di tutto l'importante delle lettere, che vengono da Napoli, Regno, Sicilia, Viaggio, e Abruzzo da esitarsi in Roma a conto di S. M., eguale a quello, che terrà il Direttore, per andar di confronto.

4. Dovrà in un libro maestro aprire la scrittura di corrispondenza colla Razionalia di Napoli, dalla quale scrittura formerà ogni anno il conto generale, che firmato passerà in mano al Direttore, col volume de' documenti, che chiameranno la legittimità delle partite, e ci unirà il libro del giornaliero introito, che tiene il Direttore, dopo che ci avrà esso Razionale fatto il consueto certificato: il tutto nella stessa maniera, che si pratica dalla Razionalia del Corrier maggiore di Napoli col libro d' introito, che tiene il Luogotenente della Posta.

Formerà ancora un conto ogni trimestre. Di questo ne farà due esemplari, uno per cautela dell' officio, e l' altro lo esibirà munito di sua firma al Direttore, per rimetterlo alla Regia Corte.

E sebene stabilendosi così il buon metodo della scrittura, non possa il Razionale senza un ajutante far le triplicate copie, che si richieggono, ad ogni modo considerandosi, che

in

in tutto il resto del tempo questo ajutante sarebbe inutile, e si perderebbe un soldo di più, formato l'originale dal Razionale, si faranno fare le altre copie, e si pagheranno per copie, abbonandosi dal Direttore l'importo fra le spese dell'officio volta per volta, preferendo esso Razionale ad ogni estraneo per tal disimpegno quell'officiale della stessa Posta, che abbia carattere, ed abilità proporzionata, e che voglia con tal particolare fatica lucrar qualche straordinaria giustificazione.

5. Conserverà le carte terminate all'Archivario, che ne formerà un registro, e le passerà in archivio, di cui ne terrà esso Archivario una chiave, ed un'altra il Direttore, intendendosi due chiavi separate, e differenti, e corrispondenti a due diverse serrature, sicchè non si possa aprire l'archivio senza l'intelligenza dell'uno, e dell'altro.

6. Tutte le Reali Carte, che verranno appartenenti alla Posta, dovrà esso Segretario registrarle in un libro intitolato *Copia di Rea-*

li Dispacci. Dissimpegnati che avrà questi, a tenore di ciò, che gli darà il Direttore; o cadendo rappresentanze, ne passerà il registro ad altro libro: *Copie di Rappresentanze*. Detti due libri esso Segretario li terrà custoditi sotto chiave colla maggior segretezza, e questi terminati che saranno, li riporrà in Archivio.

7. Formerà in ogni spedizione la *lettera d' avviso* all' officio di Napoli a tenor del consueto, il *parte* al corriere, ed ogn'altro, che risulta da detta spedizione, e farà munir tutto dalla firma del Direttore, unita alla sua di lato.

8. Formerà ogni venerdì della settimana un foglio settimaniero di tutt' i carichi di lettere, che riceve da Napoli la Real Posta di Roma, e che questa rimette colà. Tal foglio sarà stampato, e lo consegnerà munito di sua firma al Direttore, per trasmetterlo all' officio di Napoli, ritenendosene un duplicato pure stampato per cautela dell' officio di Roma.

9. Farà la spedizione ogni venerdì sera delle lettere di Orbitello, Viterbo, e Siena, delle lettere, e Reali Dispacci, che pervengono da Napoli; valendosi per tal disimpegno dell'officiale della dispensa, dal quale farà ajutarsi in quello, che bisogna in tal carico, in cui non avendo alcun interesse, non è sospetto.

10. Ogni venerdì il giorno ben per tempo si troverà in posta unitamente coll'Officiale della dispensa, per riceversi i due valigiotti di Aquila, e Tagliacozzo, per dar la tassa alle lettere per Roma, darne il carico al dispensatore, prenderne registro, per poi passarlo al Direttore, perchè ne faccia uguale assento, oltre di passarne la partita al foglio settimaniero.

11. Come Segretario dell'officio, dovrà eseguire tutto quello, che gli verrà comunicato dal Direttore di servizio Reale, appartenente a Posta, come supplirà alle sue veci in caso d'incomodo, o assenza di esso Direttore.

12. Come libro all'incontro, qualora osservi, che siavi cosa, o operazione nociva a' Reali interessi, o che potesse vantaggiarsi, potrà rappresentarlo per attenderne gli ordini superiori.

13. Che invigili, che nel piego detto della Corte, che si rimette ogni spedizione al Luogotenente di Napoli, venga escluso ogni plico, o lettera diretta a' soggetti particolari, che non sono del Real servizio.

14. Che niuno individuo di detta Posta di Roma, per commissioni di amici di Napoli possa formare plichi di lettere estere in collettiva, e rimettere come nascenti da Roma: ma che debbano rimanere nella loro giusta provenienza.

15. Che invigili attentamente, che tutti gl' individui della Posta paghino del loro danaro quelle lettere, che venissero alla loro direzione tassate, o non tassate; stante S. M. ha loro accordata la franchizia in danaro. Meno però che detto Direttore, ed individui non aves-

ser

ser plichi, e lettere del Real servizio notate *Ex Officio*.

16. Che la chiave della Buca delle lettere del pubblico, seguita la spedizione, si custodisca dal Segretario fino al tempo dell' altra spedizione; richiedendo così la necessaria custodia della fede pubblica.

17. Che vedendo, che gl'individui dell'officio mancassero di attenzione, e subordinazione, come primo Officiale, e Segretario, debba avvertirli amorosamente incaricandogli l' esatto Real servizio. Se tal condotta non bastasse, ne preverrà il Direttore, acciò dia le provvidenze, che convengano.

18. Dovrà prender conto ogni mese dall'Official dispensatore delle lettere, che riceve a carico del Re, in conformità di quello pratica la Razionalia di Napoli colle dispense delle lettere, dandogli la sua provvisione al 3. per cento sopra il carico effettivo, che avrà avuto in quel mese. E di questi conti mensuali ne terrà libro a parte.

19. Dovrà assistere insieme col Direttore alla chiusura del valigiotto della Corte, e della valigia, e dopo chiuse riporsi le chiavi della detta valigia, e del valigiotto in uno stipo con due chiavi differenti, da tenersi una dal Direttore, e l' altra dal Segretario; con avvertenza, che se mai qualche volta crescano i plichi per Napoli in modo, che non entrino nella valigia, non si permetta di mischiarsi nel sacco delle lettere di cammino, ma si mettano dentro altro valigiotto chiuso, la cui chiave sarà cautelata nella valigia grande, della quale si tiene la chiave consimile dal Luogotenente di Napoli.

Dell' Officiale addetto alla Tenenza.

PRimo. Assisterà giornalmente in Officio nella stessa maniera del Direttore, e Segretario alla venuta, ed alla partenza de' corrieri, e farà quel riscontro di carico di lettere, che gli verrà incaricato.

2. Unitamente col Segretario farà la ripartizione delle lettere de'due Regni delle Sicilie per fuori Roma, come di quelle che si rimettono per detti due Regni, tanto nascenti da Roma, quanto venienti da fuori.

3. Dovrà eseguire ciò che convien farsi per la spedizione del corriere colla nuova dell' estrazione di Roma a Napoli, quando ne riceverà l'ordine dal Direttore. E lo stesso do-

dovrà fare per l'altra spedizione, che mensualmente cade del corriere, che va a Civitavecchia col denaro della Real Corte pe' pagamenti Militari de' Reali Presidj.

4. Terrà un registro dell'arrivo, e della partenza de' corrieri: un altro ove si segna il numero de' pieghi, che si immettono nella valige. L'altro ove si notano le lettere di Francia, che ogni settimana quella Real Posta consegna a questa di Napoli di spettanza della Corte, e formerà il conto mensuale del numero, ed importo di dette lettere, sotto del quale il Direttore fa formare la ricevuta a quello di Francia nell' atto del pagamento del suo avanzo, e lo rimette al Segretario di Stato, degli affari stranieri, alla di cui direzione vengono le lettere di Francia, per la Corte, che son quelle, che si pagano mensualmente in Roma, giacchè tutte le altre si pagano a dirittura dall' officio di Napoli ogni trimestre.

5. Dovrà ogni martedì mattina intervenire

in Officio due ore prima di mezzo giorno per dar mano alla ripartizione delle lettere estere dirette per li due Regni delle Sicilie: farà lo stesso ogni mattina di venerdì per l'altra spedizione. Il dopo pranzo alle ore 21. farà trovarsi in Posta per disimpegno dell' arrivo delle lettere di Abruzzo.

6. Ogni sabato sera verso le ore 3. e mezzo alle 4. di notte interverrà in Posta, ove si farà trovare il Serviente. Farà la spedizione delle due Valigie di Tagliacozzo, ed Aquila, cautelerà bene le medesime serrate a chiave, e le consegnerà al pedone.

7. E per fine farà tutto quello, che potrà nascere per miglior servizio di S. M., e che gli verrà comunicato dal Direttore, e dal Segretario, usando verso di essi quella convenevol dipendenza, e quel convenevole rispetto, che esige la graduazione, la buona armonia, e la quiete necessaria in un Regio Officio di tanta gelosia, e confidenza.

Del Serviente.

1. AVrà cura di mantener pulita, e propria la Real Tenenza dell' Officio, ed eseguirà tutto quello, che li verrà incaricato dal Direttore, e dal Segretario appartenente al Real servizio.

2. Ogni lunedì, e giovedì che succede l' arrivo de' corrieri, dovrà star vigilante per la consegna della valige all' ora stabilita, e non essendo calato in Posta nè il Direttore, nè il Segretario, dovrà avvisarli, restando le loro abitazioni contigue alla Posta. Nel corso delle due mattinate del Lunedì, e Giovedì, dovrà accudire in Posta a tutto ciò, che ci è da eseguire di manovra, e meccanismo, come formare i mazzi delle lettere, stringerli al

torchio, e far tutto quello che gli verrà detto dagli Officiali. Terminate le incombenze in Tenenza dovrà stare attento per la distribuzione delle lettere a soggetti franchi, nè potrà partirsi che al mezzo giorno. Tanto il dopo pranzo del lunedì, quanto del giovedì, basta che si faccia rivedere in Posta, nel caso che occorresse cosa straordinaria.

3. Ogni martedì, e venerdì mattina dovrà essere in Posta alle ore 3. prima del mezzo giorno, per accudire a' bisogni della Tenenza, ove starà fino al mezzo giorno.

Il dopo pranzo di detti due giorni dalle ore 21. in poi dovrà stare in Tenenza egualmente a disimpegnare ciò, che sarà di bisogno.

4. Se gli pagheranno, oltre al suo soldo, dalla Real Posta scudi sei al mese: co' quali dovrà pensare a tutte le spese di carta, lumi, fuoco, cera di Spagna, ed altro occorrente per detta Real Tenenza.

5. All'arrivo di qualsivoglia staffetta, dovrà su-

subito eseguire la consegna precedente ricevuta da farsi in un libro, che conservasi in Tenenza.

6. Sarà tenuto bollare tutte quelle lettere estere, e di Roma, che s'inviano a Napoli, dando loro la merca della giusta provenienza.

7. Userà la maggior vigilanza, che nell'arrivo, e nella partenza de' corrieri nessuna persona entri nella Tenenza. E nelle altre giornate, quando occorresse, che venisse persona per parlare agli officiali; gli farà avvisati, affinchè passino in altra stanza per sentire ciò, che le occorra. Parimente impedirà, che niuno ardisca entrare in officio, ch' è la casa del Re, con cappello in capo, e con poco rispetto; e nè tampoco, che ad alcuno sia lecito consegnar lettere a mano dirette a Napoli, dovendo tutte mettersi alla buca.

E per fine avrà l'attenzione, che il Regio officio sia rispettato da tutti, che non ci s'introduca gente sospetta, che non ci si mangi,

nè si beva, nè si faccia strepito da veruno; e quando per la sua vigilanza trovi degli ostacoli, ne faccia istanza a' superiori dell' officio, che prenderanno le opportune provvidenze.

Dell'Officiale Cassiere, e Dispensatore delle Lettere.

1. Dovrà trovarsi in Dispensa coll'Ajutante, e Sopranumero alla venuta de' Corrieri il lunedì, e giovedì di ciascuna settimana. Ricevute, che avrà dalla Tenenza le lettere in carico a conto del Re, ne farà la separazione per alfabeto, e le dispenserà al pubblico, esigendone la tassa, che trova segnata.

2. Attesi i continui ricorsi, che si sono intesi da persone, che han trovate prese le lettere da chi non avea tale incombenza, ma per ispirito d'intercetto, a cagion che le han vedute in lista esposta a tutti: dovrà esso dispensatore astenersi dal formare detta lista,

anche perchè la moltitudine del popolo alla ferrata delle lettere non è tale, che faccia confusione, e la sperienza ha fatto vedere; che nel corso di un' ora è seguita la distribuzione di esse nella più quieta maniera. Infatti nessun'altra Posta estera situata in Roma forma detta lista, e neppur quella dello stato Papale (1).

3.

---

(1) *Dalla Real Corte di Napoli più volte si sono conosciuti gl' inconvenienti nati dalla formazione delle liste nel pubblico, e si sono tolte: ma per non incontrare un maggior male nella gran moltitudine di popolo, e di Provinciali, che fanno folla, e tumulto avanti alle ferrate delle dispense, per domandar le loro lettere, ove sieguono liti, e furti, ha sofferto essa Real Corte, che si rimettessero dette liste, anche perchè nella gran folla gli Officiali dispensatori alle domande delle lettere molte volte rispondevano non esserci*

la

3. E siccome l'officio di Roma non ha altro introito, se non che quello, che proviene dalla dispensazione delle lettere per Roma, essendo tutto l'altro introito di passaggio; e che cola nell'officio di Napoli, così l'Officiale dispensatore facendo la figura ancor di Cassiere, ed avendo quasi tutto l'introito assegnato mensualmente all'esecuzione de' pagamenti di soldi, e dell'importo delle lettere; che

---

la tal lettera, che quel tale chiedeva, e se ne andava, e poi la lettera esisteva e restava indispensata. All'incontro in Roma le lettere che vengono sono poche, il numero delle persone per conseguenza ristretto, la maggior parte di esse lettere vengono con designazione del luogo, ed il portalettere le consegna alle rispettive case, e coloro a cui son dirette non vengono alla dispensa, in cui tutto si adempisce interamente in meno di un' ora.

che dalle Poste estere si vendono all' officio di Roma, e per essa all' officio di Napoli, userà tutta l' attenzione, acciocchè vengano puntualmente pagati tutti i pesi della Real Posta, come provvisionati, assegnamenti, poste estere, ed altro. Lo stesso farà per qualunque altro ordine di pagamento pel Real servizio, che gli dasse il Direttore, col visto buono del Razionale, esigendone necessarie ricevute per suo discarico.

4. Ogni trimestre spirato di una settimana deve presentare al Direttore il suo conto dell' introito, e dell' esito, unitamente alla somma, che resterà d' avanzo per detto trimestre, esigendo la cautela della ricevuta.

5. Dovrà esibire pleggeria di scudi 1000. pagabile a favore del Regio Fisco, per cautela della sua amministrazione.

6. In conformità del Reale stabilimento di S. M. de' 26. Aprile 1766. preso per tutte le dispense delle lettere della Capitale di Napoli,

li, si assegna all' Officiale dispensatore della Posta di S. M. in Roma il 3. per cento sopra la vendita di tutte le lettere, che farà di Real conto ogni mese; restando a carico di S. M. tanto le lettere, che rimarranno indispensate, quanto il soldo dell'Ajutante, e del Sopranumero della dispensa. E per ben regolarsi questo articolo, resta convenuto, che detto Officiale dispensatore debba ricevere a titolo di dote 4. mesi di lettere anteriori indispensate per comodo del pubblico: che ogni fine di mese debba fare il conto col Razionale, e libro all' incontro del carico avuto, tenendosi presenti le lettere di scarto, che restituisce a conto del Fisco, e i mesi 4. delle lettere in dote, quali prima vengono comprese nel carico, e poi si defalcano, ad uso di partita a passatore, come si pratica colle dispense delle lettere di Napoli. Fatto esso conto si riceverà da esso Razionale una dichiarazione a guisa di poliza, che dica: *All' Officiale dispensatore pel*

mese

mese tale . . . gli spettano di sua provvisione al 3. per cento scudi tanti , avendo reso conto del carico avuto in esso di scudi tanti . . . verificato lo scarto , e ripresa la dote . Tal dichiarazione , che dovrà firmarla anche il Direttore , servirà di cautela per la partita di esito , che farà a se medesimo l' Official dispensatore , e che si porterà nel conto di quel mese . Ben' inteso , che le lettere , che si riceve in dote di 4. mesi debbano esser bollate col nome di quei mesi , che caderanno , affinchè lo scarto susseguente sia regolare , e giusto , e non duplicato .

7. Che dette lettere di scarto debbano tutte conservarsi in uno stipone , ch' esiste nella Real Posta di Roma , e dopo il corso di cinque anni si brucino alla presenza del Direttore , del Segretario , e libro all' incontro , e dell' Officiale della dispensa . Ciò però non s' intenda per quelle lettere , che contengano scritture , polizze , o altro di valore , che sia stato

to specificato nel libro; quando si pagò per cautela dell' immittente il dritto di affrancatura, e d'assicurazione. Tali pieghi si tengan da parte, e scorsi i cinque anni pria di darsi alle fiamme, se ne faccia relazione alla Giunta di Napoli, la quale secondo le circostanze darà gli opportuni provvedimenti.

8. Userà vigilanza, che tanto l' Ajutante, che il Sopranumero facciano il loro impiego con fedeltà, attenzione, ed attività, e quando trovi, che non ascoltino i suoi avvertimenti, ne faccia ricorso al Direttore.

9. Baderà seriamente, che sia sicura la fede pubblica, che non si vada leggendo, nè si apra alcuna carta, sotto pena della perdita dell'impiego, e di altri gastighi ad arbitrio di S. M.

10. Non permetterà, che all' arrivo de' corrieri, alcuno s' introduca nella Dispensa sotto qualsivoglia titolo: ma ciò sia lecito soltanto al Direttore, ed al Razionale, per quelle diligenze, che convenissero.

11. Finalmente procurerà, che nell' officina della Dispensa tutti gl' individui di essa stiano con rispetto, e proprietà, e che il pubblico sia servito con attenzione, e che a tutti si usi buona maniera, per esigere ugual rispetto, ed approvazione.

DELLA DIREZIONE

DEL PROCACCIO DI NAPOLI

IN ROMA.

STabilitosi pel vantaggio del pubblico commercio in Roma nel R. Palazzo Farnese non solo l'officio della Posta, ma anche quello del Procaccio, si trovò necessario, che all' arrivo del Procaccio da Napoli in Roma vi fosse persona, che distribuisse le robe venute, e ne' giorni precedenti all'arrivo del Procaccio vi fosse un'officina aperta con persona destinata a ricever le robe di coloro, che voleano spedirle per Napoli, notandole al libro, e tassandone il dritto. Questa necessità crebbe dal riflettersi, che oltre alle robe, che s'incettavan da Roma, v'erano scatole, pacchetti, involti, che da Firenze, Milano, Lione, Marsiglia, ed altre piazze estere si dirigevano in Roma per Napoli, che bisognava ritirare dalle officine delle poste, e de' procacci esteri per darne direzione col procaccio di Napoli.

Apertasi questa officina sotto il nome di *Direzione del procaccio di Napoli in Roma* fu stabilito un tenue dritto, chiamato *dritto di consegna*, che s' esige, oltre il dritto del porto, che va in beneficio dell' affittuario del procaccio. Ma poichè l' esazione di questo dritto di consegna fu data in affitto, e l' affittuario del *dritto di consegna* col nome di Direttore amministrava di suo conto questo ramo, pagando al Fisco l' estaglio, s' introdussero perciò nel tempo dell' affitto varj inconvenienti a danno, e del Fisco, e del pubblico, e dell' affittuario del procaccio, che han richiamata l' attenzione della Giunta della posta a proporre alla M. S. un piano stabile per sistemar un tal ramo. O che dunque resti in demanio l' esazione del dritto di consegna, o che si dia in affitto, siccome l' affitto comprende solamente l' esazione del dritto, e non già la giurisdizione, così il Direttore del procaccio sarà sempre l' istesso Direttor Generale delle poste in quanto all' ispezione: e in quanto

to all' esecuzione, restando a peso dell' affittuario il disimpegno della manovra per mezzo di ajutanti sostituti suoi, vi presederà sempre un Officiale Regio, in mano di cui, come ne' procacci in Napoli è legge costante, riposa la fede pubblica colla detenzione de' libri, che son di pubblico dritto, e non di privato del solo affittuario, dovendosi ogni questione, che riguarda, o i particolari, o l'affittuario medesimo, o il Fisco, decidere da essi libri.

Consistendo dunque l'officio della direzione del procaccio nel riceversi un diritto di consegna di tutte le robe, ò sieno partite, che vengono immesse al procaccio di andata, e di venuta da Napoli a Roma a norma della tariffa, e nel conservare per la spedizione successiva tutte le robe, che si portano nel corso della settimana.

1. Dovrà il Regio *Officiale Conservatore* presedere nell' officina del procaccio, per invigilare, che sieno regolarmente segnate le partite al libro del procaccio nel suo giusto pe-

so, valore, e numero, e che venga esatto quello, che giustamente prescrive la R. tariffa del procaccio, che terrà affissa in essa officina unitamente all' altra della consegna, per dovuta soddisfazione del pubblico.

2. Quelle partite stesse, che si scriveranno nel libro del procaccio, che viene in Napoli, si scriveranno egualmente nel libro della consegna, che resta in Roma, acciò tutto cammini in buon ordine, s' eviti ogni frode, e sieno chiare, ed illese le ragioni del Fisco, degli affittuarj, e de' particolari.

3. Per descriver tali partite a tenore dell' editto *della valutazione*, che s' osserverà costantemente anche in Roma, aprirà, presente la persona, che va ad immettere, le scadole, che gli s'esibiranno suggellate, per darde la corrispondente valuta, affine di esigersene in Napoli nell' officio del procaccio i dritti a tenore della tariffa; e se alcuno ripugnasse d' aprire detti sigilli, dia non ostante corso a tali partite, col patto però, che non

s' in-

s'intendino assicurate in caso di furto: ma solamente soggette ad essere riconosciute, e valutate in Napoli giungendo, per esigersene dall'affittuario del procaccio il dritto del porto; come dovranno parimente rimaner soggette quelle, che giungeranno dalle parti estere per transito, e che dall'altre poste si passeranno in esso officio di direzione, per inoltrarsi a Napoli col procaccio, dandole cammino senza aprirle quando non ci sia in Roma corrispondente incombenzato per farle aprire, valutare, ed assicurare; ma ove ci sia persona commissionata, e s'opponga alla dissuggellazione, siccome non gode del beneficio dell'assicurazione, così non soggiaccia al sovrinposto del quinto. Rispetto poi alle partite di venuta da Napoli, esso Conservatore dovrà visitare il libro detto *del Procaccio*, che va, e viene dentro le valige del corriere ordinario, per numerare le partite, ed esigerne il dritto di consegna da' proprietarj.

4. Sarà tenuto esso Conservatore al giungere, che farà detto procaccio in Roma di andare, o mandare persona legitima in Dogana, per osservare il dazio stabilito, al quale è soggetta ogni partita; e facendosi esibir nota da quell' officiale addetto dell'intero importo, ne adempirà il pagamento, e poi farà, che detto procaccio porti le robe tutte, e le partite alla sua officina, che resta nel R. Palazzo Farnese, le prenderà in sua consegna, dopo il confronto fattone col libro; e quando seguirà l'esito delle partite, per ognuna esigerà dal proprietario il dritto di porto, di consegna, e di Dogana. Il primo lo passerà in potere dell' affittuario del procaccio di Napoli a lui spettante, e 'l secondo, e terzo l'esigerà a conto della direzione.

5. Intorno alle partite residuali, siccome si diedero varj provedimenti pe' procacci di Napoli coll' editto de' 25. Marzo 1783. approvato con R. Dispaccio de' 10. Marzo 1783., così a

quel-

quella norma si regolerà la direzione di Roma nella seguente maniera.

6. Tutto quel, che non si può conservare bisogna venderlo, e del prezzo, che se ne ricava si rimborsino prima i dritti del porto, di consegna, e di dogana, e il dippiù si tenga a disposizione dell' officio, affinchè in ogni tempo ne possano i particolari esser sodisfatti.

7. La vendita si farà dal Conservatore del procaccio, e si noterà sotto la partita annotata nel libro, che giunta in tal giorno, e conservata fino al giorno tale, s' è poi venduta pel tal prezzo, da cui dedotto il dritto del porto, della consegna, e della dogana, resta tanto a beneficio del Proprietario.

8. Le robe si conserveranno pel tempo infrascritto, cioè:

Pesci freschi . . . . . ore 24
Pesci salati . . . . . giorni 20
Sanguinacci, cervellate, e salcicce . . . . . giorni 8

Provature, Mozzarelle, o uova di bufale, Butiri, ed altri latticinj freschi . . . . . giorni 15
Ricotte fresche . . . giorni 2
Dette salate . . . . giorni 15
Tutti i formaggi . . . un mese
Pan vinesco . . . . giorni 20
Prosciutti, Mortatelle, ed altri salami . . . . . un mese
Confetture . . . . . due mesi
Torrone, ed altri dolci. un mese
Oglio, e vino . . . un mese quando vengono ben condizionati, ma quando i barili, o altro vaso scorrano, o non sieno reparabili, si venda prima del tempo, formandosene un atto intorno a tal circostanza.
Saponetto . . . . . due mesi
Lavori di lana . . . due mesi
Lavori di filo . . . . tre mesi

9. Qualunque altro genere di roba, che mai capitasse, e non si potesse conservare, e non si trova espressamente nominato nel presente sistema, si possa vendere precedente perizia, e colla stessa cautela.

10. Ogni anno il Conservatore del procaccio darà al Direttore per mandarsi alla Giunta la nota delle partite di denaro di residuo; come anche la nota del denaro introitato dalle robe vendute, ed attenderne gli ordini corrispondenti.

11. Comparendo una persona dopo l' anno per ritirare una partita di denaro di residuo; o una partita di roba, che si trovasse venduta, dovrà verificarsi la partita, e si potrà esigere carlini due per la cercatura per ogni anno, e verificata detta partita ne darà parte prima alla Giunta, con cui ordine pagherà quel, che resta, dedotto il dritto di porto, di dogana, di consegna, e di cercatura.

12. Di quello, che ne ricaverà toltone il dritto del porto, della consegna, e della do-

ga-

gana, che avrà cura d'incassare a pro della direzione, per averlo pagato antecedentemente, ne prenderà appuntamento in un libro a parte, chiamato *di residui*, e dirà: *La partita num. . . . . venuta col cavalcante n n . . . . . nel viaggio de' . . . . . spettante a . . . . rimessagli da . . . . . consistente in . . . . . è stata venduta paoli . . . . . de' quali dedotti bajocchi . . . . . di porto, consegna, e dogana già pagati, restano a beneficio del proprietario paoli . . . . .*

13. Mancando il Conservatore a qualunque delle soprascritte disposizioni, sarà obbligato d'indennizzare le parti, ed il Fisco di qualunque danno, o spesa ne possa venire.

14. E siccome con varj ordini di tempo in tempo emanati, sta proibito a' corrieri di trasportare robe di particolari, fraudando i dritti del procaccio, e talvolta anche quelli della Regia dogana, a qual motivo v' è in Mola di Gaeta un Regio Visitatore de' corrieri destinato da S. M., così continuandosi le lagnan-

ze

ze de' rispettivi affittuarj de' procacci, che chiedevano dal Fisco la manutenzione nella proibitiva loro accordata, fu precedente R. ordine sotto il dì 29. Gennaro 1784, spedito per la R. Segreteria di Stato, e Casa Reale, un Banno sotto il dì 8. Marzo dell' anno stesso, il quale non solo serve per istruzione del Visitatore de' corrieri di Mola, ma del Conservatore del procaccio in Roma, giacchè i corrieri sebene si spediscano dal Direttore delle poste colle valige, partono però dall' officina della direzione del procaccio, nelle cui stalle tengono le lor galesse.

15. Il Conservatore dunque del procaccio sì per tal motivo, come ancora perchè i controbanni de' corrieri danneggiano principalmente gl' interessi del procaccio, dovrà invigilare in ogni partenza, ed arrivo de' corrieri, che non portino robe a' particolari, e trovandone le prenda, le suggelli colle debite cautele, e le mandi col procaccio in Napoli colla direzione all' Avvocato Fiscale della Giunta, dando-

done parte alla Giunta del controbanno trovato con tutte le circostanze, per procedersi alla punizion del Corriere, ed alla vendita del controbanno, per applicarsene, a tenor del suddetto editto, due parti del ritratto al Fisco, ed una all' affittuario, soddisfatti prima i rispettivi dritti della dogana, e della consegna.

16. Invigili, che il corriere non si riceva da' particolari alcuna scatola, pacchetto, plico di lettere, libri, o altre cose di qualunque valore che sieno, da questa capitale per trasportarle fuori regno, nè da fuori regno per immetterle in questa capitale, o in qualunque altro luogo del regno, o da luogo a luogo per le provincie del regno, dovendosi le robe trasportare da' procacci, o che sieno essi in demanio, e che sieno in affitto, e le lettere nelle valige, o nel sacco, per non fraudare nè il Regio officio, nè i rispettivi maestri di posta del cammino, nè gli amministratori, o affittuarj de' procacci.

17. Tengano presente il Direttore, e il Conservatore, che occorrendo da' Superiori legittimi di spedirsi per R. servizio roba per mezzo de' Corrieri, debba questa segnarsi nel *parte* (1) della spedizione, altrimenti non s'avrà conto di qualunque direzione, che si finga di apporre, e sarà nel tempo stesso anche incorsa la persona del corriere nella pena contenuta nell' editto degli otto Marzo 1784., cioè, di sei mesi di carcere, e privazione d' impiego.

18.

---

(1) Parte *è vocabolo tecnico di posta nel senso di* passaporto, *o* lettera di carico, *o* credenziale *del corriere per esser riconosciuto. Il nome è tratto dalla prima voce, con cui comincia il foglio, cioè* parte da questa capitale ec. *così presso gl' Inglesi i* Writs Pone, qui, tam, subpæna, *son certe azioni legali così dette dalla prima voce, con cui cominciano le formole.*

18. E perchè sogliono i corrieri portar valigia propria col pretesto di portar robe di loro uso, ed accompagnando con essi alcun passaggiero è conveniente, che a costui non sia vietato di portar la propria valigia: s' ordina perciò espressamente, che tanto i corrieri nella propria valigia, quanto i passaggieri, che co' medesimi s' accompagnano, possano portare comestibili pel viaggio, e robe usate addette all' uso della propria persona o dell' uno, e dell' altro: e quando tra le robe usate addette all' uso della persona propria vi si trovi roba nuova, e non usata, cada nella pena della perdita anche della roba usata addetta alla propria persona colui, che avrà contravenuto a tal decreto, e soggiacciano i corrieri alla pena detta di sopra, ed il Direttore, ed il Conservatore si regoleranno per dette robe de' passaggieri come per ogni altro controbanno.

19. Dovrà il Conservatore attentamente visitate alla partenza, ed all' arrivo del procaccio,

per

per vedere se abbia partite, che non sieno segnate al libro; e tal visita la farà nel luogo, e nel tempo, che stimerà più proprio, dandosene però del risultato minuto conto alla R. Giunta delle poste, per attenderne gli ulteriori provvedimenti.

20. Tutti i cavalcanti del procaccio dovranno dipendere dal Conservatore relativamente alla partenza, all' arrivo, ed al buon ordine, stante le loro spedizioni verranno legitimate di un bollettone, e di lettera di avviso, nella conformità che si pratica ne' procacci di Napoli, salva sempre nel grande l' ispezione del Direttore generale.

21. Finalmente ferma restando l' esazione del quinto a beneficio del Fisco a tenore dell' altro editto, colle limitazioni espresse nel paragrafo terzo, e ferma restando la solita tariffa pe' porti del procaccio, s' esigerà pel dritto di consegna della direzione nella seguente maniera:

Per

Per scatole, e fagotti di qualunque genere per ogni dieci libbre fino a sessanta, un paolo.

Dalle sessanta fino a cento, per ogni dieci libbre altri paoli due.

Per ogni decina dippiù del centinajo, per qualunque peso cinque bajocchi.

Per le partite valutate, o di denaro, somma meno di scudi dieci, un grosso.

Per le partite valutate, o di denaro, da dieci scudi fino a cento, un paolo.

Per le partite più di cento scudi, per ogni centinajo un paolo.

ISTRU-

ISTRUZIONI

PER LA VALUTAZIONE DELLE ROBE, CHE S' IMMETTONO NEI PROCACCI.

ESsendo troppo frequenti i furti di strada pubblica accaduti anche a' Regj procacci, ne' quali il trasporto delle robe viene assicurato dal Fisco, che rifà i particolari del danno, qualora le robe sieno state legitimamente immesse, e scritte al libro, ed il furto sia seguito nel corso pubblico del procaccio, non già nel corso privato, che fanno i procacciuoli delle università, i quali a lor conto spesso dalle officine di residenza del procaccio prendono, e distribuiscono ne'paesi convicini le robe, come commissionati da' cittadini: sono insorte in tali occasioni continue controversie fra 'l Fisco, e i dirubati per l' indennizzazione delle robe, le quali non si

valutavano anticipatamente, se non rare volte, e con prove posteriori, con attestati, e con indizj nascenti dalle lettere private, che s' esibivano, si riducevano ad un arbitrario valore, ora a danno de' particolari, ed or a danno del Fisco. Quindi la M. S. con replicati Reali dispacci de' 8. Luglio, e 12. Agosto 1786. sovranamente stabilì, che dovessero le robe valutarsi dagl' immittenti, altrimenti non si sentissero assicurate, e non si ammettessero prove posteriori al furto, per fissar quella valutazione, che non si volle far da principio, e ciò con alcune limitazioni per alcuni casi, ne' quali si degnò d' ordinare, che la Giunta della Posta ne formasse, e pubblicasse un editto.

Nel punto, che si stava esaminando dalla Giunta la meccanica de' procacci, per mettere in pratico regolamento le Reali risoluzioni, S. M. sempre intenta alla felicità de' suoi popoli, con altra Real carta de' 28. Decembre 1785. si degnò di stabilire una compa-

gnia

gnia di armigeri, la quale accompagnasse continuamente i procacci: e siccome fuori del dritto del porto non si pagava altro dritto a parte per l' assicurazione, così per lo mantenimento di detta compagnia fu creduto giusto d' imporre il quinto dippiù su di quello, che si pagava per dritto del porto su le robe, e ciò quasi per similitudine di assicurazione, tenue corrisponsione per altro a proporzione di quel, che si paga per le altre assicurazioni mercantili.

Messa già in sistema tal compagnia, e l'esazione, è cresciuta la necessità di stabilire la maniera di valutar le robe, che s' immettono, anche per regolare il quinto prescritto.

Quindi è, che tenendo presente quanto ne' sopraccennati ordini de' 8. Luglio, e 12 Agosto viene stabilito, e quanto v' è nei casi particolari praticamente eseguito, s' è venuto a dichiarare i seguenti punti generali, che servono di norma a tutti i procacci del regno, ed alla direzione del procaccio di Roma.

1. Chiunque vuol responsabile il Fisco per la sua roba rubata al procaccio nella strada pubblica, o dispersa, dee nell'immetterla fare scrivere al libro del procaccio il nome di chi l'immette, e di colui a chi và la roba diretta, con ispecificarvisi all' ingrosso, per quanto si potrà, la roba medesima, valutandosi, o pesandosi, secondo il genere della roba, e pagando il dritto corrispondente al peso, o al valore, a tenore della tariffa.

2. Non valutandosi, e non spiegandosi la roba, la scatola, o pacchetto non si abbia, nè si senta per assicurata, e per conseguenza non possa mai, in caso di furto, essere l' immittente, nè alcun altro abilitato a provare posteriormente il valore della roba non rivelata, e non valutata, e molto meno abbia dritto di ripeterlo dal Fisco, nè vaglia contro al Fisco qualunque assertiva dell'immittente di averla valutata, e per trascuraggine degli officiali del procaccio di non essersi notata la valuta al libro, dovendo l'immittente usare l' attenzione

a sua

a sua cautela di fare scrivere la partita in sua presenza. Restino però solamente salve le ragioni contro agli officiali del procaccio nel caso, che si provasse legittimamente, che per colpa, o trascuraggine di costoro non si sia la roba descritta, o valutata nel libro.

3. La valutazione delle robe non espresse nella tariffa, come non necessarie a valutarsi strettamente, resti sempre in quanto al più, e al meno in arbitrio, ed a piacere dell' immittente, che può dare alla sua roba quel valore, che gli piace, con che però l'assicurazione non corra, nè abbia effetto, se non per quella somma, a cui lo stesso immettente avrà tassata, o valutata la sua roba, ancorchè questa vaglia di più. Nel qual caso l' immettente avrà il dritto di ripetere il valore della sua roba rubata, secondo l'arbitraria valutazione da esso data alla medesima; ma non potrà mai avere alcun' azione per lo dippiù dell'effettivo valore non rivelato, e per conseguenza non assicurato.

4. Per valutazione nelle gioje, ed altre cose preziose, riguardo alle quali nelle tariffe il dritto del porto non è tassato a proporzione del peso, o del volume della scadola, ma del valore della roba, intender debbasi la stretta valutazione a rigore, secondo le medesime tariffe; restando fermo per gli orefici l' appuramento della Giunta della posta di valutarsi strettamente l' argento a ducati dieci la libbra, e l'oro a ducati dieci l'oncia, con pagarsi perciò il dritto del porto a tenor delle tariffe proporzionato a tal valutazione. Se però la scatola, o cassa, che racchiude la roba valutata sia di eccedente mole, o di figura scomodissima al trasporto, è stato costante solito di esigersi, oltre al dritto del porto, un' altra gratificazione ad arbitrio degli officiali: il quale arbitrio, acciò non se ne faccia abuso, osservatosi quel, che prudentemente si pratica dagli officiali più onesti, si riduca a norma certa di esigersi, cioè il terzo di più ne' procacci a soma, ed il quarto nei procacci a trai-

traino. E non possa l' immettente pretendere di pagare in tal caso il solito dritto di valutazione della roba, che sarebbe o minore, o quasi uguale a quello del vaso, in cui quella è riposta.

5. Questa gratificazione però di *scomodo* si noti a parte, e non mai si confonda col dritto del porto, acciò in caso di furto non si creda, che tutto l'esatto sia prodotto del valor della roba, la quale si dee rifare dal Fisco per quanto è stata valutata, e descritta nel libro.

6. Per tutte le altre cose non contenute nella valutazione delle tariffe, per le quali il dritto del porto è corrispondente al peso, basterà, che si specifichi il peso, e la roba, come per esempio *seterie*, *veli*, *chincaglierie* ec. acciocchè avendosi 'l peso, e la specificazione suddetta scritta a libro, riesca facile in caso di furto fissarne il valore, senza dar luogo alle frodi. In quelle cose poi, in cui il dritto non corrisponde al peso, ma all' incomodo del volume, basterà, che si specifichi

la roba all' ingrosso ; e non a minuto nella scatola, non avendosi mai per assicurati una scatola, o cassa, il contenuto della quale, come sopra spiegato, non si riveli, e non si scriva nel libro.

ED.

EDDOMADARIO
DELLA REAL POSTA DI NAPOLI
IN ROMA:

Lunedì.

GIunge il Corriere ordinario di Napoli colle lettere de' due regni per Roma, per fuori. Nella stessa mattina di queste lettere straniere se ne fa la ripartizione; cioè per Germania, e paesi oltramontani, per Milano, per Venezia, per Torino, per Francia, per lo stato Pontificio ec. e si danno alle rispettive poste. Tal manovra porta il tempo di tre ore in tutto, compresa la tassa, e contazione delle lettere di Napoli, Regno, e Sicilia per Roma, ove si dispensano a conto del Re, unite quelle del cammino da Aversa fino a Fondi.

Il dopo pranzo è vacuo.

Martedì.

La mattina si ricevono in posta tutte le lettere, che portano le poste estère suddette dirette pelle Sicilie. Si ripartono; si bollano a tenor della provenienza, e se ne fanno i mazzi per trasmetterle a Napoli. Ciò esige l' applicazione di due ore. In detta mattina si riceve dalla posta Pontificia il piego colle lettere di Viterbo, e Presidj dirette per Napoli, si bollano come quelle di Romagna, e s' uniscono colle suddette.

Il dopo pranzo è vacuo. La sera si scelgono le lettere nascenti da Roma per le Sicilie, e se ne fanno i pieghi corrispondenti dopo bollate. Vicino alla mezza notte, tutte queste lettere unite nella valigia, si spediscono a Napoli col corriere, il quale porta ancora un valigetto della Corte, ed il sacco del cammino da Fondi fino ad Aversa, e Napoli.

Mercoledì.

E' tutto vacuo nella direzione della posta; ma s' apre la direzione del procaccio, che giunge in tal giorno da Napoli.

Giovedì.

Giunge il corriere colle valige delle lettere di Napoli, regno, e cammino da esitarsi in Roma, unitamente a quelle per fuori. Si dividono, e si danno alle rispettive poste, come s' è detto nella mattina del lunedì.

Il dopo pranzo è vacuo.

Venerdì.

La mattina si ricevono in posta le lettere di Romagna, Milano, Venezia, Torino, Genova, e Toscana ec. dirette per Napoli, e Regno. Si ripartono, si bollano giusta la lo-

ro provenienza, e se ne fanno i mazzetti per Napoli. Tal meccanismo richiede due ore di tempo, o poco più. In detta mattina viene il procacciuolo dell' Aquila, che porta robe, e lettere di Chieti, ed altri luoghi: come ancora l'altro di Tagliacozzo. Dette lettere si tassano, e si dispensano a conto del Re.

Il dopo pranzo è vacuo.

La sera si scelgono le lettere nascenti da Roma per Napoli, e regno: se ne formano i pieghi. Quando è vicino alla mezza notte si fa la valigia co' suddetti mazzi, e si spedisce il corriere ordinario col valigiotto della Corte, e con quello del cammino da Fondi fino a Napoli. La stessa sera si fa il piego contenente le lettere venute dalle Sicilie ne' due ordinarj del lunedì, e giovedì, dirette per Viterbo, ed Orbitello a conto di S. M. e si tassano come quelle, che s'esitano in Roma egualmente di Real conto. Si forma altro piego per Longone colle lettere venute nelle dette due spedizioni, senza tassarle, andando a be-

ne-

neficio della posta di Siena, alla quale si dirige; stante ha il peso di portarle a Longone, e Piombino. Detti due pieghi si danno alla posta di Genova, che col suo corriere del Sabato ne lascia uno a Viterbo, e l' altro in Siena quando passa. Nella sera medesima parte il procaccio per Napoli, e porta robe di Roma, e di fuori.

Sabato.

La mattina vacuo.

Dopo pranzo vacuo. La sera da un officiale di questa posta verso le ore 4. si forma un piego delle lettere nascenti da Roma per gli Abruzzi senza tassa, perchè vanno a beneficio dell' affittuario. Se ne formano i mazzetti, e in valige serrata a chiave si consegnano al procacciolo dell' Aquila, che parte subito colle robe.

Domenica.

Vacua mattina, giorno, e sera.

Giorni di applicazione.

Il Lunedì mattina	. . .	ore 3
Martedì mattina	. . .	ore 2
la sera	. . . .	ore 6
Il Giovedì mattina	. . .	ore 3
Venerdì mattina	. . .	ore 2
la sera	. . . .	ore 6
Sabato la sera	. . . .	ora 1

Giorni di vacanza.

Lunedì giorno, e sera vacuo.
Martedì il giorno.
Mercoledì mattina, giorno, e sera.
Giovedì giorno, e sera.
Venerdì il giorno.
Sabato mattina, e giorno.
Domenica mattina, giorno, e sera.

In

In Civitavecchia non si fa alcuna spedizione di lettere : ma bensì regolarmente ogni mese vien mandato uno de' corrieri di questa Real posta a portare il gruppo del danaro, che la Real Corte provvede pe' Reali Presidj, pella strada di Civitavecchia, ove giunto detto corriere consegna il gruppo al Console di Napoli, che ha cura d'inviarlo per mare in Orbetello colla Feluga del Dispaccio.

EDDOMADARIO
DELLE POSTE ESTERE
IN ROMA.

Lunedì.

GIunge il corriere di Francia, e porta le lettere di quei dominj per Roma, e pe' regni delle Sicilie. Consegna il martedì mattina alla Real Posta di Napoli in Roma le lettere per detti due regni, che vengono rimesse colla ordinaria spedizione della notte dello stesso martedì a Napoli. *Riparte per Francia mercoledì a notte.*

Giunge quello del Papa, e porta le lettere dello Stato per Roma, e pe' regni delle Sicilie. Vengono consegnate alla posta di Napoli il martedì mattina, che si rimettono a Napoli come sopra. *Riparte per lo Stato Pontificio mercoledì a notte.*

Giunge quello di Napoli, e porta lettere di Roma, Italia, Francia, Germania: si manda-

no alle rispettive poste estere lo stesso lunedì. *Riparte per Napoli martedì a mezza notte.*

Martedì.

Giunge il corriere da Spagna, e passa a Napoli, e porta anche lettere di Portogallo. *Parte lo stesso giorno per Napoli.*

Giunge quello di Torino, e porta lettere anche pe' regni delle Sicilie. Vengono consegnate a questa posta la stessa mattina. *Riparte il sabato notte.*

Giunge quello di Milano, e porta lettere di Germania, Inghilterra, Russia, e Polonia, e poche di Firenze, mentre le altre in maggior numero vengono il venerdì col corriere di Genova. Quelle spettanti alle Sicilie vengono consegnate la stessa mattina. *Riparte il sabato notte.*

Mercoledì.

Giunge il corriere di Venezia, e porta anche lettere di Germania. Quelle spettanti alle Sicilie vengono consegnate il giovedì mattina. *Riparte il sabato notte.*

Giovedì.

Giunge il corriere di Napoli, e porta lettere per Roma, Italia ec.: si mandano alle rispettive poste estere la stessa mattina. *Riparte il venerdì notte.*

Giunge quello del Papa, e porta lettere per le Sicilie. Si ricevono la stessa mattina. *Riparte il sabato notte.*

Venerdì.

Giunge il corrier di Genova, e porta lettere di Genova, e Toscana per le Sicilie. Si

ricevono la stessa mattina. *Riparte il sabato notte.*

Giunge la staffetta detta di Mantova, porta le medesime lettere, che l' ordinario di Milano del martedì.

Nella giornata di mercoledì giunge il corriere da Napoli, che passa in Spagna, ove prosiegue il cammino dopo poche ore.

Giunge il Regio Procaccio di Napoli, e porta robe per Roma, e per fuori. *Riparte il venerdì notte.*

E S E M P J

DEL CONTO MENSUALE DELLA DISPENSA DEL FOGLIO RECIPROCO SETTIMANIERO, DEL PARTE DEL CORRIERE, E DEL BOLLETTONE DEL PROCACCIO.

Conto delle lettere venute da Napoli, Regno, Sicilia, Viaggio, e Abruzzi di Gennaro 1787.

Scarto delle lettere suddette del mese di Settembre 1786. consegnate all' officio . . . . . *scudi* 10

Lettere di mesi 4. da Ottobre 1786 a tutto Gennaro 1787. tornate in dote alla dispensa 30

Let-

Lettere di mesi 4. da Settembre a tutto Decembre 1786 contate, e date alla dispensa in dote . . . 30

Conto delle lettere di Napoli, Regno, Sicilia, Viaggio, e Abruzzi di Gennaro 1787. 510

540

Per le di contro lettere di scarto consegnate all' officio 10

Per le simili contate, e ritornate alla dispensa in dote 30

40

Nette 500

Provvisione sopra a detti scudi 500. al 3. per 100.

15.

Firma il Direttore, e il Razionale.

Ca-

Carico dell' Officio di Posta di Roma per la spedizione de' . . . . eseguita dal Corriere . . . . con lettere di Napoli, Regno, Sicilia, Levante per l'Italia, per Milano, per Germania, e per Francia, come siegue.

Di Napoli per				
Roma	lett. n.1097	Mazzi n. 6	scudi 55	56
Di Regno per				
Roma	n. 103	n. 1	3	55
Di Sicilia per				
Roma	n. 312	n. 2	25	31
Di Levante per				
Roma	n.	n.		
Assicurate per				
Roma	n. 1	n.		12
Franchi per				
Roma	n. 23	n. 1	7	59
Totale	n. 1536	n. 10		
		in tutto scudi	92	13

Rac-

Raccomandate per Roma da consegnarsi franche, perchè pagato il dritto in quest' Officio di Napoli.

Di Napoli per Italia lettere n. 523	Mazzi	n. 2
Di Regno per Italia . . . n. 107		n. 1
Di Sicilia per Italia . . . n. 815		n. 2
Di Levante per Italia . . n.		n.
Di Napoli per Milano . . n.		n.
Di Napoli per Germania . n.		n.
Di Napoli, e Sicilia per Francia . . . . . n. 901		n. 3

Firma il Luogotenente, e il Razionale.

Ri-

Ritorno della Valigia ordinaria da Roma a Napoli col Corriere . . . . oggi martedì . . .

	Numero di Mazzi	Numero di Lettere
Porta		
Lettere nascenti da Roma per Napoli	n. 7	n.1460
da detta per Regno	1	384
da detta per la Sicilia	2	308
Dette provenienti da Francia per Napoli, e Sicilia	1	conto annesso (a)
da Romagna per Napoli, e Regno . . .	1	464
da Milano per Napoli, e Regno	1	136

da

(a) *Come le lettere di Francia non si barattano, nè si comprano, ma si vendono a conto di quella posta, esigendosi a conto dell' Officio di Napoli il solo porto da Roma, così per questo solo ramo si faceva un foglio settimaniero, che si continua a parte.*

da Germania per Napoli, e Regno . . . 1 444

da Torino per Napoli, e Regno 1 167

n. 15 n. 3363

Firma il Direttore.

Dalla Real Posta di Napoli in Roma 11. *Marzo* 1788. *firma il Razionale.*

NOTA.

N. 1. mazzo di Gazzette da Romagna per Napoli, e Regno, di cui non se n'è fatta la numerazione, contenendo plichi per diversi.

Lettere di viaggio venute in detto ordinario 2 49

Pieghi per consegna n. 3. a tenore della lettera d'avviso 30

Mazzo n. 1. di lettere forestiere trovate alla buca al num. di 135

En-

Envoy fait à l' Office de Naples par le Bureau des Postes de France a Rome des Lettres, Paquetes, venantes de Paris, Lyon, autres Villes, et differentes Provinces du Royaume.

A Rome le 17

	Simplex		Doubles		Onces		Totaux	
	Nombre	Taxe	Nom.	Taxe	Nom.	Taxe	Ecus,	Bay.
De Paris	40	8 91	2	84	8	9 35	29	20
De Lyon	51	7 30	2	47	1	28	8	05
Marseille	143	21 50	33	7 86	13	8 16	37	52
S. Quintin	21	7 01		1	66	66	7	67
Nimes	24	5 29	4	1 38	1	72	7	39
Toulon								
Nantes								
Mons	27	9 16					9	16
						Total	88	89

Num. 12. Lettere franche.

Confrontate le suddette Lettere vanno a dovere ed in tutto uniformi per la somma sopradescritta del loro importo di scudi 88. e baj. 89.

Firma il Direttore, e il Razionale.

Spe-

Spedizione fatta dalla Posta di Napoli in Roma alla Posta di Francia di detta Città.

A dì 17

Per Parigi, Città vicine, e Paesi Forestieri.

		Lett.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.
Da Napoli.	Semplici	104	3	64		
	Doppie	30	1	50		
	Once	2		28	5	42
Da Sicilia.	Semplici	30	2	10		
	Doppie					
	Once	1		39	2	49
Da Regno.	Semplici					
	Doppie					
	Once					

Per Lione, e Città dipendenti.

		Lett.	Scudi	Baj.	Scudi	Baj.
Da Napoli.	Semplici	258	9	03		
	Doppie	45	2	25		
	Once	8		95	12	23
Da Sicilia.	Semplici	82	5	74		
	Doppie	13	1	56		
	Once	3	1	20	8	50
Da Regno.	Semplici	7		35		
	Doppie	2		16		
	Once					51
				Totale scudi	29	15

V. S. troverà quì ingionto il conto delle Lettere provenienti da Napoli, Sicilia, e Regno; che sarà conforme alla presente lista, ascendendo il totale importo a scudi ventinove e bajocchi 15. moneta.

Ho l' onore di essere perfettamente

Di V. S.

Firma il Direttore.

Per

Per servizio di S. M. il Re delle Sicilie.

PArte in diligenza da questo Regio Officio della Posta di Napoli per Roma il Corriere con valige chiuse a chiave continenti le lettere ordinarie per Roma, e per fuori. Sono però avvertiti tutti i Maestri di Posta, o altri Officiali sottoposti al dominio di S. M., e quei, che tali non sono, vengono pregati a prestargli tutto il favore, ed ajuto, che gli sarà necessario per eseguire colla maggiore speditezza, e senza il minimo ritardo un tal viaggio. Napoli ad ore

Firma il Luogotenente.

Parte solo

o pure

Parte armato col passaggiere.

Per servizio di S. M. il Re delle Sicilie.

PArte in diligenza da questo Regio Officio della Posta di Napoli in Roma il Corriere Ordinario per portarsi per la solita strada alla Corte di Napoli con ... valige chiuse a chiave, contenenti le lettere ordinarie dirette a detta Real Corte, ed a' suoi Dominj. Sono perciò avvertiti tutti i Maestri di Posta, o altri Officiali sottoposti al dominio della M. S., e quei che non lo sono, vengono pregati a prestargli tutto il favore, ed ajuto, che gli sarà necessario per eseguire con la maggiore speditezza, e senza il minimo ritardo un tal viaggio. Roma 178 ad ore

Firma il Direttore.

Parte solo

o pure

Parte armemato col passaggiere.

FERDINANDO IV.

Il Regio Officio di Corriere Maggiore del Regno di Napoli.

PArte da Napoli Capo Cavalcante del Regio Procaccio di Roma, il quale porta seco Calessi di sua spedizione, e condotta spettanti al suddetto Procaccio, e da Roma ritorna in Napoli rispedito nella stessa conformità in seguito del presente Parte. Incarichiamo però gli Officiali, a quali spetta, così Regj, come Baronali, e quei che tali non sono, esortiamo, di non dargli impedimento alcuno, ma prestarli ogni ajuto, importando così al Real servizio. Parte da Napoli oggi

Firma il Luogotenente.

FERDINANDO IV.

Il Regio Officio della Posta di Napoli in Roma.

PArte da Roma Capo Cavalcante del Regio Procaccio di Napoli, il quale porta seco Calessi di sua spedizione, e condotta spettanti al suddetto Procaccio. Incarichiamo perciò gli Officiali, a' quali spetta, così Regj, come Baronali, e quei, che tali non sono, esortiamo, di non dargli impedimento alcuno, ma di prestargli ogni ajuto, importando così al Real servizio. Parte da Roma oggi

Firma il Direttore.

REGOLAMENTO

PE' PASSEGGIERI, E PE' MAESTRI DI POSTA

DEL CAMMINO DA NAPOLI A ROMA.

A Tenore de' banni tante volte rinnovati; e specialmente nell' anno 1777. si trova stabilito,

1. Che il Mastro di Posta di Napoli sia obbligato di tenere quaranta cavalli, cioè sei di sella, e diciassette redine con altrettanti postiglioni, tre timonelle, sette carozzini, e quattro calesse alla Padovana, co' finimenti corrispondenti a potersi correre la Posta con detti legni, come per andare a cavallo.

2. Che ciascun Mastro di Posta del cammino di Roma debba tenere dieci in dodici cavalli a tenore del contratto, di tutta bontà co' loro finimenti necessarj così per correr la posta in calesse, timonella, e carrozza, come per andare a cavallo; e dovrà tenere un calesse almeno col mantice, ed uno senza, per servizio di chi dovrà viaggiare per la po-

sta,

sta, e dietro a detti calessi siavi dipinta la cornetta.

3. Che tutti i Mastri di Posta debbano tenere un Mastro di Stalla, che sappia leggere, e scrivere, o sia pratico nel mestiere, col numero de' Postiglioni proporzionati alle pariglie dei cavalli, che sono obbligati mantenere, i quali debbano cavalcare con livrea, stivali, lacci, e cornetta a traverso alle spalle.

4. Che i suddetti Mastri di Posta abbiano un certo riguardo di tener sempre pronto un calesse, nel caso che passasse qualche corriere, a cui occorresse servirsene per qualche accidente.

5. Che tutti i Mastri di Posta non possano esigere per ogni pariglia di cavalli che carlini undeci per ogni posta, e per quelli di sella, o pertichini, che facciano la posta intera, carlini cinque, e ciò proporzionatamente quando fosse posta, e mezza; e la posta ch' esce da Napoli per tutti li cammini potrà esigerla per posta Reale, che ragguaglia alla metà dippiù, e sempreché fosse posta e mezza potrà questi

esi-

esigere carlini ventidue per ogni pariglia per esser posta, e mezza, e posta Reale, ad eccezione che dai soli corrieri, i quali debbono pagare carlini undeci solamente per qualsivoglia parte che vadano, ancorchè fosse posta, e mezza: e ciò s'intenda anche per i cavalli de' corrieri, che tornassero senza viaggio, o che partissero dalla Capitale arremati; dovendo solamente pagare carlini cinque, e mezzo per ogni cavallo.

6. Che volendo qualsivoglia persona valersi del calesse di posta, non possano i Mastri di posta esigere più di carlini quattro per ogni posta, e carlini sei alla posta e mezza, oltre la paga de' cavalli.

7. Che siano tenuti detti Mastri di Posta per comodo di due passaggieri, che corressero la posta in calesse ammettere dietro il calesso, o carrozzino fino al peso di libbre ducente, oltre al servitore, nè possano venire obbligati ad altro; ed essendo peso superiore potranno esigere carlini cinque e mezzo dippiù

per

per ogni posta; semprechè però dentro il legno v' anderanno due persone: ma essendovene una, cessa questa straordinaria esazione.

8. Che volendo qualsivoglia persona andare per luoghi, ove non vi sia posta, non debbano essere i Mastri di Posta tenuti di porre fuori strada cavalli più che per due poste; ed in tal caso debbono pagare i passaggieri per ciascuna posta carlini sedici per ogni pariglia.

9. Che per evitare ogni contrasto co' passaggieri riguardo alla qualità del legno, con cui viaggiano, si ordina, che per le timonelle a quattro ruote, allorchè queste non portino, che due uomini dentro, un baule o altro del sopra espresso peso, ed un uomo dietro, non potranno pretendere che di attaccare quattro cavalli: ma se dentro non vi vada, che una sola persona, non possano attaccare che tre cavalli, e ciò proporzionatamente per la corsa di posta, e mezza.

10. Che detti Mastri di Posta riguardo alle carrozze a quattro luoghi, qualora queste abbia-

biano dentro due, tre, o quattro persone, un baule dietro del sopradetto peso, ed il servitore, non possano attaccare più di quattro cavalli: ma se oltrepassino le cinque persone tra dentro, e fuori, e due bauli o valige, allora sia permesso attaccare sei cavalli, ed esigere a proporzione per la posta Reale, e per la posta, e mezza.

11. Se mai per avventura piacesse ad alcun passaggiero di viaggiare con legno, che comprendesse più di quattro persone dentro, sevitori, e bauli dietro, potranno attaccare otto cavalli, ed esigere la corsa proporzionatamente.

12. Che siccome vi sono alcune poste, che han ripide salite di due, o tre miglia, come quella da Fondi ad Itri, ov' è la salita detta di S. Andrea, così sarà permesso a detti Mastri di Posta di attaccare un pertichino ad ogni legno, o sia calesso, o carrozzino, e due cavalli per ogni legno a quattro ruote, cioè timonella, o carrozza: ma non potran-

no esigere che carlini tre e mezzo per ognuno di questi cavalli dippiù, mentre terminata la salita detti pertichini si levano.

13. Che non sia permesso ad alcun Mastro di Posta del cammino di Roma sino a Terracina, fuori di detta salita di S. Andrea, di porre pertichino di sorte alcuna, come neppure dalla posta d'Itri sino a Napoli, ma solamente sarà permesso al Mastro di Posta di Mola di Gaeta porre qualche ajuto di cavalli dalla sortita della sua posta fino all'Epitaffio, per la parte che si và a Roma, per quel servizio non possa esigere che un carlino per ogni cavallo d'ajuto.

14. Che affine di riparare ogni sconcerto, che spesso suol nascere per la buona mano, che si dà a' Postiglioni, s'è ordinato, che non possano questi pretendere che carlini tre per ogni pariglia di cavalli, e rispetto a' pertichini, ove occorrano, come sopra si è detto, che oltrepassi il bisogno di servirsene più di due miglia, allora potrà esigersi carlino

uno,

uno, e mezzo: ma non oltrepassando due miglia un solo carlino. E facendosi da detti Postiglioni il servizio della posta Reale, e posta, e mezza, potranno esigere carlini quattro, e mezzo per ogni pariglia di cavalli.

15. Che per evitare altri sconcerti, che spesso sieguono, a cagion che i Mastri di Posta intermedj han preteso di porre più cavalli di quelli, con cui il passeggiere sarà partito da Napoli, o che da Fondi sia venuto a questa volta, s'è ordinato, che niun Mastro di Posta intermedio possa inquietare i viaggiatori, con pretendere di attaccar più cavalli: ma dovrà porne lo stesso numero, semprechè però la costruttura de' legni, ed i pesi siano corrispondenti a quanto si è detto ne' precedenti capitoli. Ma se mai detti Mastri di Posta intermedj conoscessero, che fossero stati attaccati minori cavalli di quei, che come sopra si son fissati; (ciò che può seguire per malizia dei Postiglioni, che per lucrar danaro agevolano i passeggieri con minor nume-

ro di cavalli) potranno farne ricorso al Regio Officio di Corriere Maggiore di Napoli, da cui avran compimento di giustizia, avvertendo però di non trattenere in verun conto i passeggieri per la detta vertenza sotto rigorose pene. S' è stabilito dippiù, che i Mastri di Posta di Napoli, e Fondi, quando i passeggieri per lor quiete volessero un attestato da loro sottoscritto del numero de' cavalli, che si son attaccati, sieno tenuti a farcelo, perchè occorrendo possano esibirlo nell'altre Poste.

16. Che per facilitare ad ogni paesano, o forestiero il far uso de' cavalli di Posta, e partire a suo piacimento per ogni parte del Regno, si previene da oggi in avanti, che sempre quando i medesimi non volessero partire per fuori Regno (per cui sono nell' obbligo di domandare dalla R. Segreteria a dirittura il Real passaporto, e la licenza de' cavalli) sieno nella libertà, come si è detto, di partir quando vogliono, bastando, che ottengano la licenza de' cavalli dal Luogotenente,

o Di-

o Direttore delle Poste, che subito la darà. All'incontro si proibisce a tutti i Mastri di Posta intermedj di somministrare cavalli di Posta a chiunque, se non passato l'intervallo di ventiquattro ore dopo che sia giunto, quando non sia giunto in posta, eccetto un caso di urgente bisogno, nel quale dovrà prevenirsi il governator di giustizia del luogo, per evitarsi la fuga di qualche reo.

17. Che sia permesso a qualsivoglia persona di spedire Staffette espresse per qualunque parte colla sola licenza del Luogotenente, o Direttore delle Poste, pagando i soliti dritti di carlini cinque e mezzo per posta.

18. Che niun Mastro di Posta del Regno possa attaccare in Napoli suoi calessi, e cavalli, meno che per vettura a qualunque passeggiero, nè portarlo alla sua posta per indi darli la muta, e tirare avanti in posta il viaggio, come pure, che non possa verun calessiere particolare impostar cavalli pel cammino della posta, sotto pena di ducati cento,

da distribuirsi un terzo al Regio Fisco, un terzo al relatore, ed un terzo a beneficio di quelle poste, che fossero state pregiudicate, oltre sei mesi di carcere.

19. Che sempre quando i passeggieri ordinassero impostature di cavalli per loro uso al dippiù dei cavalli, che ogni respettiva posta è obbligata tenere, e dopo per qualche accidente, non più partissero, saranno obbligati pagare carlini dieci per ogni pariglia, stante l'incomodo de' detti cavalli, e della stalla, e biada, che devono pagare nel luogo dell' impostatura: e ciò si pratichi, ancorchè stassero impostati per meno di ore ventiquattro, e che dovessero ritornarsene nel detto tempo alla loro posta, per non aver servito chi gli ha ordinati, e se detta impostatura passerà le ore ventiquattro, debbano pagare la doppia somma di sopra espressa: e questo s' intenda per tutte quelle poste, che ad istanza de' passeggieri, aavran fatti impostare i cavalli.

20. Che siccome si è riconosciuto, che non poche volte, tanto da' Mastri di Posta, che dai vetturini sono stati strapazzati i passeggieri, perchè non han costoro a chi reclamare, s' è stabilito, che tutti i passeggieri, i quali soffrano mali trattamenti, possano ricorrere al Governatore del luogo della posta appartenente, o più vicino, il quale sarà obbligato far prontissima giustizia secondo la mancanza ricevuta, considerandosi per detti soli casi il Governatore come suddelegato della Soprintendenza generale delle Poste. Dee però subito detto Governatore dar parte all' Officio di Corriere Maggiore del caso occorso, e della giustizia, che avrà stimato compartire a' passeggieri ricorrenti contro i Mastri di Posta, e vetturini per riceverne da esso Officio le ulteriori determinazioni. All' incontro, semprequando i viaggiatori pretendessero di maltrattare i Mastri di Posta, e i vetturini, debbano questi reclamare al Governatore del luogo, a cui si dà la facoltà di farsi esibire il Passa-

porto per verificare il soggetto, e la sua patria; dandone subito parte all'Officio di Corriere Maggiore, il quale lo rappresenterà alla M. S., per le ulteriori disposizioni presso le Corti straniere.

21. Che non possa alcun Mastro di Posta per verun conto mandare ad impostare cavalli nella pertinenza delle poste successive, sotto pena di ducati cento, da ripartirsi come sopra, e di sei mesi di carcere.

22. Che debbano i medesimi Mastri di Posta tenere alla pubblica vista sopra la porta della Posta la Reale Impresa di S. M., ed il contrasegno della Posta, affinchè ricevano il dovuto rispetto, e sia noto il luogo della Posta.

23. Che accadendo, che a motivo dell'accrescimento del fiume del Garigliano, che non possano i passeggieri trapassar la scafa del detto fiume, tanto andando da S. Agata a Mola di Gaeta, quanto da Mola di Gaeta per venire a Sessa, e non essendovi luogo alla Posta del

Ga-

Garigliano per soggiornar forestieri, sieno nella necessità di ritornare alle respettive Poste; in questo caso non possano i Mastri di Posta esigere, che la metà della corsa per ritornare alle dette poste, donde ripartendo, calato sarà il fiume, debbano pagare l' intiera corsa; come nell' istessa maniera della prima volta per andare al Garigliano.

24. Che siccome spesse volte si è osservato, che per accidente, o per negligenza de' Mastri di Posta non s' è ritrovato il numero de' cavalli necessarj, e s' è dovuto trapassare all' altra posta cogli stessi cavalli: così non si potrà pretendere da' passeggieri il trapasso, che per una sola posta; avvertendo perciò seriamente detti Mastri di Posta di tenere il numero de' cavalli prefissi per non recarsi pregiudizio tra di loro.

25. Che volendosi dare qualche regolamento sopra le dette Poste, quando la Real Corte sta in Caserta, o in S. Leuci, per cui moti-

vo molte volte i passeggieri da Capua vogliono passare nei suddetti due Reali siti, o nell'andare da Napoli a Roma; perciò viene stabilito, che da Capua volendo passare a Caserta, pagheranno i Forestieri per due terzi di posta, e da Caserta a Santo Leuci mezza posta: Lo stesso si osservi volendo andare da Caserta all' Acquedotti, pagandosi per andare, e ritorno una posta. Qualora i passeggieri volessero partir da Napoli, e passar da Caserta, dovranno pagare da Napoli a Caivano posta Reale, da Caivano a Caserta una posta, e da Caserta a Capua due terzi di posta.

26. Che per evitare l'indiscretezza, che tal volta usano gli stallieri delle poste ai forestieri, che arrivano per la pretensione delle loro mance, s'è ordinato, che i passeggieri non siano obbligati a pagar altro, che grana cinque per ogni pariglia di cavalli, che levassero dalla posta, e questo s'intenda quando serviranno bene e sollecitamente i viaggiatori con bagnar ruote, dare ajuto, e altro.

27. Che molte volte servendosi i Mastri di Posta di Postiglioni non pratici, e male adatti a tal mestiere, e giungendo costoro per impertinenza, ed astio alla crudeltà di far ribaldare i forastieri: restin prevenuti i Mastri di Posta, che sempre, e quando succeda per una delle suddette cause tal disgrazia, ne saranno eglino responsabili, e ad ogni ricorso, che faranno detti passaggeri al Governatore Locale, o all' Officio di Corriere Maggiore, si disporrà la carcerazione del Mastro di Posta, e Postiglione, dopo verificato il fatto colla maggior brevità, e senza spesa.

Nota-

67. Che molte volte servendosi i Mastri di Posta di Postiglioni non pratici, e male adatti a tal mestiere, e giungendo costoro per impertinenza, ed astio alla crudeltà di far ribaldare i Forestieri e vetturini prevenuti i Mastri di Posta, che sempre, e quando succeda per una delle suddette cause tali disgrazie, ne saranno eglino responsabili, e ad ogni ricorso, che faranno detti passeggeri al Governatore Locale, o all' Officio di Corriere Maggiore, si dispenderà la carrozzetta del Mastro di Posta, e Postiglione, dopo verificato il fatto colla maggior brevità, e senza spesa.

Nota

Notamento di tutte le Poste, o Rotte del cammino di Napoli a Roma.

Cammino trasversale per Caserta.

Da Napoli a Caivano posta Reale.

Da Caivano a Caserta posta 1

Da Caserta a S. Leuci $\frac{1}{2}$

Da Caserta a l' Aquedotti, per andata, e ritorno 1

Da Caserta a Capua $\frac{1}{2}$

Indi appresso si confonde col

Cammino dritto.

Da Napoli a Aversa Posta Reale.

Da

Da Aversa a Capua posta	1
Da Capua a Francolisi	1
Da Francolisi a Sessa	1
Da Sessa al Garigliano	1
Dal Garigliano a Mola di Gaeta	1
Da Mola ad Itri	1
Da Itri a Fondi	1
Da Fondi a Terracina	1 $\frac{2}{3}$
Da Terracina a Torre Maggiore	1
Da Torre Maggiore a Mesa	1
Da Mesa a la Fico	1
Da la Fico a Torre tre ponti	1
Da Torre tre ponti a Cisterna	1 $\frac{1}{2}$
Da Cisterna a Velletri	1
Da Velletri a Genzano	1
Da Genzano ad Albano	$\frac{3}{4}$
Da Albano a Torre di Mezzavia	1
Da Torre di Mezzavia a Roma	1

S' av-

S' avverte, che i corrieri non pagano posta e mezza, ma sempre una posta, anche ove sia posta e mezza, nel regno: fuor di regno sieguon gli usi del paese: e perciò da Fondi a Terracina nell' andata pagano al Mastro di Posta di Fondi per una posta, ma da Terracina a Fondi nella venuta pagano al Mastro di Posta di Terracina per posta, e mezza.

TARIFFA
DELLE AFFRANCATURE.

NELL' OFFICIO DI NAPOLI

S' esige così:

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano in Roma.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 5. l' oncia,

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*grana*	2
Foglio		2
Foglio e mezzo		3
Due fogli		4

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per l'Italia, cioè Romagna, Venezia, Genova, Toscana, Milano, e Mantova.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 10. l'oncia,

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.*	3
Foglio		3
Foglio e mezzo		4
Due fogli		5

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per Germania, e Paesi bassi.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 18. l'oncia,

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.*	4
Foglio		6
Foglio e mezzo		9
Due fogli		12

Let-

Lettere nominate del Cammino, che da Napoli si mandano sino all' entrare di Castrovillari in Calabria, e da Napoli sino all' entrare in Roma.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 8. l' oncia;

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.*	2
Foglio		3
Foglio e mezzo		4
Due fogli		5

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per Spagna.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 36. l' oncia,

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.*	6
Foglio		12
Foglio e mezzo		18
Due fogli		24

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandavano per Francia.

S' affrancavano cioè

I pieghi a grana 18. l' oncia,

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.*	4
Foglio		6
Foglio e mezzo		9
Due fogli		12

Quest' Affrancatura dal 1741. non si è più esatta pel trattato di reciproco commercio stabilitosi colla Posta di Francia, nè si esigerà durante il medesimo.

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per Costantinopoli, ed altre parti del Levante.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 60. l' oncia,

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.*	30
Foglio		30
Foglio e mezzo		40

Le

Le lettere, che da Napoli, Regno, e Sicilia si mandano per Durazzo.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 40. l' oncia,

e quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.* 20
Foglio	20
Foglio e mezzo	30

NEL

NELL' OFFICIO DI MESSINA

S' esige così:

Le lettere, che da Messina si mandano per Germania, e Paesi bassi.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 26. moneta di Napoli l'oncia, cioè grana 8. per il porto da Messina in Napoli, e grana 18. per l' affrancatura da Napoli a Mantova.

E quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.*	5
Foglio		9
Foglio e mezzo		13
Due fogli		17

Le

Le lettere, che da Messina si mandano per l' Italia.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 18. moneta di Napoli l'oncia, cioè grana 8. per il porto da Messina in Napoli, e grana 10. per l' affrancatura da Napoli passato Roma.

E quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.* 4
Foglio	6
Foglio e mezzo	8
Due fogli	10

Le lettere, che da Messina si mandano in Roma.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 5. moneta di Napoli l'oncia.

E quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.* 2
Foglio	2
Foglio e mezzo	3
Due fogli	4

NEL-

NELL' OFFICIO DI PALERMO

S' esige così:

Le lettere, che da Palermo si mandano per Germania, e Paesi bassi.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 30. moneta di Napoli l'oncia, cioè grana 12. per il porto da Palermo in Napoli, e grana 18. per l' affrancatura da Napoli a Mantova.

E quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.* 6
Foglio	9
Foglio e mezzo	14
Due fogli	20

Le

Le lettere, che da Palermo si mandano per l' Italia.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 22. moneta di Napoli l'oncia, cioè grana 12. per il porto da Palermo in Napoli, e grana 10. per l' affrancatura da Napoli passato Roma.

E quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.* 4
Foglio	6
Foglio e mezzo	9
Due fogli	12

Le lettere, che da Palermo si mandano per Roma.

S' affrancano cioè

I pieghi a grana 5. moneta di Napoli l'oncia.

E quelle sciolte, cioè

Mezzo foglio	*gr.* 2
Foglio	2
Foglio e mezzo	3
Due fogli	4

TA-

TARIFFA

DA OSSERVARSI NEL REGIO OFFICIO DI CORRIER MAGGIORE DEL REGNO DI NAPOLI NELLA TASSA DELLE LETTERE DI FUORI REGNO DI ANDATA, E VENUTA COLLE VALIGE DETTE DI ROMA.

Lettere di Roma per Napoli, Regno, e Sicilia si tassano cioè

Mezzo foglio	*grana*	4
Foglio		4
Foglio e mezzo		5
Due fogli		6
Piego per ogni oncia pesato		12

Nota, che siccome per ogni lettera raccomandata, che non passa l'oncia di peso, si paga un

carlino, così quando arriva all'oncia di peso, si pagano grana 12. proporzionatamente.

Lettere che vengono dal cammino di Roma per Napoli, Regno, e Sicilia, si tassano come quelle di sopra.

Lettere della Romagna per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio	*gr.*	4
Foglio		5
Foglio e mezzo		7
Due fogli		9
Piego per ogni oncia pesato		14

Nota, che siccome per ogni lettera raccomandata, che non arriva all'oncia di peso, si paga un carlino, così quando arriva all'oncia di peso, si pagano grana 12. proporzionatamente.

Lettere di Venezia per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio	*gr.*	4
Foglio		6
Foglio e mezzo		9
Due fogli		12
Piego per ogni oncia		18

Lettere di Genova, Toscana ec. per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio	*gr.*	4
Foglio		6
Foglio e mezzo		9
Due fogli		12
Piego per ogni oncia pesato		18

Lettere che vengono da Milano per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio	*gr.*	4
Foglio		7
Foglio e mezzo		10
Due fogli		15
Piego per ogni oncia pesato		27

Lettere che vengono da Germania, Paesi bassi, Inghilterra ec. per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio	*gr.*	6
Foglio		9
Foglio e mezzo		14
Due fogli		20
Piego per ogni oncia pesato		28

Lettere che vengono di Francia per Napoli, Regno, e Sicilia.

Mezzo foglio	*gr.*	6
Foglio		7
Foglio e mezzo		8
Due fogli		14
Piego per ogni oncia pesato		22

TA-

TARIFFA

DA OSSERVARSI NELL' OFFICIO DELLA REAL POSTA DI NAPOLI IN ROMA PER LE LETTERE DI ANDATA, E VENUTA DA' LUOGHI QUI SOTTO NOTATI.

Lettere che vengono da Napoli.

Mezzo foglio	*bajocchi*	3
Foglio		4
Foglio e mezzo		5
Due fogli		7
Piego per ogni onçia		10

Per le lettere, che vengono dette di strada si esige di tassa lo stesso, che per quelle di Napoli, come sopra.

Lettere provvenienti dal Regno di Napoli.

Mezzo foglio	*baj.*	3
Foglio		6
Foglio e mezzo		10
Piego per ogni oncia		21

Lettere provvenienti dalla Sicilia.

Mezzo foglio	*baj.*	5
Foglio		7
Foglio e mezzo		12
Due fogli		16
Piego per ogni oncia		26

Pieghi, che vengono raccomandati.

Piego semplice pesato, che non passi l'oncia	*baj.*	12

Piego

Piego pesato per ogni oncia	12
Piego veniente dal Reguo di Napoli per ogni oncia	22
Piego veniente dal Regno di Sicilia	26

Lettere provvenienti da Costantinopoli, ed altre parti del Levante.

Mezzo foglio	*baj.*	34
Foglio		36
Foglio grande, o sia foglio e mezzo		45
Piego pesato ogni oncia		70

Godono la franchigia di Lettere le infrascritte persone.

Segretario di Stato di Sua Santità.
Ministro di S. M.
Agente, e Console.
Frati Riformati di S. Francesco a Ripa.
Frati Santi Quaranta.
Frati Cappuccini.

Questa franchigia è fissa, ed è addetta alle cariche, o a' collegj: qualche altra personale s'è data per grazia speciale di S. M. o per reciproca bonificazione colle poste estere.

TA-

TARIFFA

DA OSSERVARSI IN NAPOLI PEL PROCACCIO DI ROMA.

PEr le robe, che vengono da Roma; e dal cammino, cioè scatole, fagotti, ed altro di simil sorte da due libbre in sù si pagano grana tre a libbra 03

Per ogni picciolissima cosa, ancorchè fosse meno d'un' oncia si pagano grana dieci, e così ancora sino a che arrivi al peso di due libbre, al qual peso arrivata, si esige poi a libbra con la stessa regola di sopra 10

Per le robe d'argento, ed oro, gioje; o altro, grana dieci l'oncia 10

Pel denaro in fedi di credito grana venticinque per ogni cento ducati 25

Per

Per le robe di argento, ed oro, gioje, o altro, che si valutano carlini dieci per cento 1

Per gli orologi d'oro carlini dieci per ogni cento di valuta 1

Per gli orologi d'argento carlini cinque per ciascheduno 50

Per le scritture, e pe' processi grana dieci l' oncia 10

Per li privilegj, ed istromenti in carta pergamena carlini dieci l' uno 1

Per le bolle con piombo carlini sei l' una 60

Per brevi, patenti, provvisioni, o mandati di tribunale carlini tre 30

TA-

TARIFFA

DA OSSERVARSI IN ROMA PEL PROCACCIO DI NAPOLI.

PEr le robe, che vengono da Napoli, o dal cammino, cioè scatole, fagotti, ed altro di simil sorte da due libbre in sù si pagano bajocchi cinque a libbra 05

Per ogni picciolissima cosa, ancorchè fusse meno d' un' oncia si pagano bajocchi dieci, e così ancora sino a che arrivi al peso di due libbre, al qual peso arrivata, si esige poi a libbra con la stessa regola di sopra 10

Per le robe d'argento, ed oro, gioje, o altro, bajocchi dieci l' oncia 10

Pel denaro in fedi di credito bajocchi venticinque per ogni cento scudi 25

Per

Per le robe di argento, ed oro, gioje, o altro, che si valutano, scudo uno per cento 1

Per gli orologi d'oro scudo uno per ogni cento di valuta 1

Per gli orologi d'argento bajocchi cinquanta per ciascheduno 50

Per le scritture, e processi bajocchi dieci l'oncia 10

Per li privilegj, ed istrumenti in carta scudo uno per ciascheduno 1

Per le bolle con piombo bajocchi sessanta l'una 60

Per brevi, patenti, provvisioni, o mandati di tribunali bajocchi trenta 30

Si notino per le tariffe del procaccio di Roma gl' infrascritti regolamenti:

I. CHe ne' prezzi notati nelle due tariffe non è compreso il nuovo imposto del quinto, che si paga a parte.

II. Che considerandosi il procaccio come spedito da Napoli, nell'andata il prezzo è di grana cinque a libbra volendosi affrancare in Napoli, o bajocchi cinque pagandosi a Roma, ancorchè sia roba presa nel cammino.

III. Che considerandosi di ritorno, per non venir vacuo si trova fissato il prezzo più basso per le robe di venuta a tre grana a libbra pagandosi in Napoli, o tre bajocchi affrancandosi in Roma.

IV. Che essendo nell'andata il prezzo più alto, trattandosi di baulle, balla, o altra roba, ch' eccede le cento libbre, si concorda per

un

un grano, o un bajocco meno, ed eccedendo anche le duecento libbre, si concorda per due grana, o due bajocchi di meno: ciò che non accade nelle robe di venuta in Napoli, perchè il prezzo è più basso, ed è minore di quello, che si potrebbe concordare.

V. Che venendo, o andando robe per la Regia Corte da quaranta libbre in giù, si debbano trasportare *gratis*, ma passando il peso di quaranta libbre, si suole pagare dalla Regia Corte un grano meno di quello, che sta notato nelle tariffe.

VI. Che per tutto ciò, che di sua natura suol mandarsi colla posta, come carte, e scritture (eccetto libri, e carte stampate, e pergamene scritte) ancorchè si portino dal procaccio, e si trovi notato nelle tariffe del procaccio il prezzo del porto, questo però non è compreso nell' affitto, ma s' esige dall' affittuario del procaccio a conto del Fisco, e si passa all' introito della posta.

IL Re avendo nel Real dispaccio de' 28. Decembre 1777. con somma clemenza dichiarato *utile*, *profondo*, *e necessario*, *per vantaggiare gl' interessi fiscali*, *ed anche di decoro al Governo il Codice delle Poste*, s' è degnato di approvarne quella parte, che si contiene nelle presenti istruzioni del Procaccio, e della Posta di Roma come *plausibili*, *e regolari*, con alcune modificazioni espresse ne' Reali dispacci de' 7. Gennajo, e de' 4. Febbrajo 1788. e colla soscrizione del Direttore, in nome del Supremo Consiglio di Finanze,

FERDINANDO CORRADINI

Colle medesime modificazioni S. M. ha approvate queste istruzioni con Real Carta de' 27. Febbrajo per Segreteria di Stato, e di affari stranieri, e colla soscrizione del Soprantendente Generale delle Poste

MARCHESE CARACCIOLI.

Dalla

BIBLIOTECA COMUNALE LAZZERINIANA PRATO

Dalla Giunta della Posta 18. Marzo 1788.
Le modificazioni accennate ne' Reali dispacci si sono inserite ne' luoghi opportuni.

CARAVITA
PORCINARI
PALMIERI
GARZIA

Vedute dal Fisco

MATTEI

Collazionata dal Segretario

TARSIA.

02141

B
St
Sh
Po
No
LAZ